

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio, del 28 maggio 1998, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi 1
- * Regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998, concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE 4
- Regolamento (CE) n. 1140/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- * Regolamento (CE) n. 1141/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1464/95 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero 10
- * Regolamento (CE) n. 1142/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999) 11
- * Regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 14
- * Regolamento (CE) n. 1144/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, recante modalità d'applicazione, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi 22

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1145/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1169/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi	29
* Regolamento (CE) n. 1146/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 541/95 concernente lo studio della modifica dei termini di autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro	31
* Regolamento (CE) n. 1147/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna	35
* Regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che recepisce nella normativa relativa al settore dello zucchero le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 2086/97 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	38
* Regolamento (CE) n. 1149/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi	40
Regolamento (CE) n. 1150/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	45
Regolamento (CE) n. 1151/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	47
Regolamento (CE) n. 1152/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	49
Regolamento (CE) n. 1153/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che rettifica il regolamento (CE) n. 1105/98 che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	51

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/352/CE:

- | | |
|--|-----------|
| * Decisione del Consiglio, del 18 maggio 1998, concernente un programma pluriennale di promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener II) | 53 |
|--|-----------|

Commissione

98/353/CE:

- | | |
|--|-----------|
| * Decisione della Commissione, del 16 settembre 1997, relativa ad aiuti di Stato a favore dell'impresa «Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH»⁽¹⁾ [notificata con il numero C (1997) 2903] | 58 |
|--|-----------|

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

- * **Decisione della Commissione, del 19 maggio 1998, adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio e relativa ad ostacoli al commercio rappresentati dalle pratiche giapponesi in materia di importazione del cuoio [notificata con il numero C (1998) 1373]..... 65**
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 782/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (GU L 113 del 15. 4. 1998) 68**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1138/98 DEL CONSIGLIO**del 28 maggio 1998****che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CE) n. 519/94⁽¹⁾ ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi e le misure di vigilanza indicati rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III di detto regolamento;
considerando che, nel determinare il livello dei contingenti, il Consiglio ha cercato di mantenere, tenendo conto dei diversi interessi in gioco, un certo equilibrio tra un'adeguata protezione dei settori dell'industria comunitaria interessati e il mantenimento di un livello di scambi accettabile con la Cina;
considerando che l'ame dei principali indicatori economici, in particolare il volume e la quota di mercato delle importazioni cinesi, porta alla conclusione che il contingente applicabile ai giocattoli di cui ai codici SA/NC 9503 41, 9503 49 e 9503 90 dovrebbe essere abolito e che tale abolizione non sarebbe contraria all'obiettivo summenzionato, né di natura tale da perturbare il mercato comunitario;
considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, la situazione dei produttori comunitari interessati indica che sarebbe opportuno un

aumento del 5 % dei contingenti, che non sarebbe in contrasto con l'obiettivo precitato e non rischierebbe di perturbare il mercato comunitario; che, tuttavia, nel caso delle calzature, vista la particolare sensibilità dell'industria, per il momento non è opportuno introdurre aumenti;
considerando che la Comunità dovrebbe tuttavia continuare a sorvegliare i prodotti per i quali il presente regolamento prevede l'abolizione dei contingenti, al fine di garantire un adeguato controllo del volume e dei prezzi delle importazioni dei prodotti interessati;
considerando pertanto che i contingenti quantitativi e le misure di vigilanza instaurati ai sensi del regolamento (CE) n. 519/94 dovrebbero essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 sono sostituiti dagli allegati contenuti rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
M. FISHER

⁽¹⁾ GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/97 (GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 1).

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco dei contingenti per alcuni prodotti originari della Cina

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Contingenti (base annua)
Calzature	ex 6402 99 ⁽¹⁾	39 151 481 paia
	6403 51 6403 59	2 795 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	12 120 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	18 228 780 paia
	6404 19 10	31 897 716 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	48 090 t
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica, esclusa la porcellana	6912 00	36 383 t

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese sottoposti a vigilanza comunitaria

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC
Cloruro di ammonio	2827 10
Altri polialcoli	2905 49 90
Acido citrico	2918 14
Tetracicline e loro derivati	ex 2941 30
Cloramfenicolo	ex 2941 40
Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	3204 13
Coloranti al tino e preparazioni a base di tali coloranti	3204 15
Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione, o grandinifughi e simili, petardi e altri articoli pirotecnici	3604
Alcoli polivinilici	3905 30
Guanti	4203 29 91 4203 29 99
Calzature	6402 19 ex 6402 99 ⁽¹⁾ 6403 19 ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾ ex 6404 11 ⁽²⁾
Oggetti d'ornamento di porcellana	6913 10
Vetro	ex 7013 ⁽³⁾
Biciclette	8712 00
Giocattoli	9503 30 9503 41 9503 49
Puzzle	9503 60
Giocattoli	9503 90
Carte da gioco	9504 40
Articoli dei codici SA/NC	9603 29 9603 30 9603 40 9603 90

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽³⁾ Esclusi i quadri a giorno, composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1139/98 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1998

concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che conformemente alle disposizioni della parte C della direttiva 90/220/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽²⁾, sono state rilasciate autorizzazioni per l'immissione in commercio di taluni prodotti geneticamente modificati mediante decisione 96/281/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa all'immissione sul mercato di semi di soia (*Glycine max* L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽³⁾, e mediante decisione 97/98/CE della Commissione, del 23 gennaio 1997, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che ai sensi della direttiva 90/220/CEE non sussistono motivi di sicurezza per i quali sia necessario menzionare sull'etichetta dei semi di soia (*Glycine max* L.) geneticamente modificato e del granturco (*Zea mays* L.) geneticamente modificato che si tratta di prodotti ottenuti mediante tecniche di modificazione genetica;
- (3) considerando che la direttiva 90/220/CEE non contempla i prodotti non vitali derivati da organismi geneticamente modificati (in appresso definiti «OGM»);
- (4) considerando che taluni Stati membri hanno adottato provvedimenti disciplinanti l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari derivati dai prodotti in questione; che le differenze tra questi provvedimenti possono ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e ingredienti alimentari, influenzando negativamente sul funzionamento del mercato interno; che è quindi necessario adottare norme comunitarie uniformi che disciplinino l'etichettatura dei prodotti in questione;
- (5) considerando che il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽⁵⁾, stabilisce all'articolo 8 alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura per garantire un'adeguata informazione del consumatore finale; che tali requisiti specifici supplementari non si applicano ai prodotti e ingredienti alimentari utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97 e per questo motivo non considerati nuovi;
- (6) considerando che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, le norme in materia di etichettatura per l'informazione del consumatore finale devono basarsi sugli stessi principi e di devono applicare ai prodotti e ingredienti alimentari costituiti o derivati da OGM immessi in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97, mediante autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva 90/220/CEE, e ai prodotti e ingredienti alimentari immessi in commercio successivamente a tale data;
- (7) considerando che il regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione, del 19 settembre 1997, concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE ⁽⁶⁾, ha quindi stabilito norme generali di etichettatura dei prodotti summenzionati;
- (8) considerando che è necessario stabilire quanto prima norme comunitarie specifiche e uniformi in materia di etichettatura dei prodotti disciplinati dal regolamento (CE) 1813/97;

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72).

⁽³⁾ GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 7.

- (9) considerando che, sulla base dell'approccio adottato nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/97, è necessario in particolare garantire che il consumatore finale sia informato su tutte le caratteristiche o proprietà di un prodotto alimentare, quali la composizione, il valore nutritivo, gli effetti nutritivi o l'uso cui è destinato, che rendono tale prodotto o ingrediente non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente; che a tale scopo i prodotti e ingredienti alimentari derivati da semi di soia geneticamente modificati o granturco geneticamente modificato, che non sono equivalenti ai corrispondenti prodotti e ingredienti alimentari convenzionali, sono soggetti ad obbligo di etichettatura;
- (10) considerando che, conformemente all'approccio adottato nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/97, è necessario che i requisiti in materia di etichettatura siano fissati in base ad una valutazione scientifica;
- (11) considerando che occorre stabilire norme univoche di etichettatura dei prodotti summenzionati per consentire controlli ufficiali basati su metodi affidabili, prontamente ripetibili e praticabili; che occorre sviluppare metodi comuni di analisi scientificamente validi;
- (12) considerando che occorre altresì garantire che i requisiti in materia di etichettatura non risultino più onerosi di quanto necessario, sebbene sufficientemente dettagliati per fornire ai consumatori le informazioni da loro richieste;
- (13) considerando che al momento attuale la presenza nei prodotti e ingredienti alimentari, di proteine o di DNA derivati da modificazioni genetiche rappresenta il criterio più conforme ai requisiti summenzionati; che un simile metodo potrebbe essere rivalutato alla luce dei futuri sviluppi delle conoscenze scientifiche;
- (14) considerando che la contaminazione accidentale di prodotti alimentari mediante DNA o proteine derivati da modificazioni genetiche non può essere esclusa; che l'etichettatura conseguente a tale contaminazione potrebbe essere evitata fissando una soglia per l'individuazione di DNA e proteine;
- (15) considerando che occorre esaminare con urgenza, alla luce di ogni pertinente parere scientifico, se possa essere stabilita una soglia minima per la presenza di DNA o proteine derivati da modificazioni genetiche e, in caso affermativo, a quale livello;
- (16) considerando che i prodotti e ingredienti alimentari ottenuti da semi di soia (*Glycine max* L.) geneticamente modificati o dal granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.), nei quali è presente DNA derivato da modificazioni genetiche, non sono equivalenti e che è quindi opportuno che ad essi si applichino i requisiti in materia di etichettatura;
- (17) considerando che le proteine o il DNA derivati da modificazioni genetiche potrebbero essere stati distrutti nelle successive fasi di lavorazione; che in tal caso gli alimenti e ingredienti alimentari dovrebbero essere considerati equivalenti ai fini dell'etichettatura; che quindi ad essi non si applicano i requisiti in materia di etichettatura; che un elenco di tali prodotti dovrebbe essere redatto;
- (18) considerando che tuttavia taluni metodi di lavorazione possono eliminare il DNA ma non le proteine; che non si può escludere la possibilità dell'applicazione di tali metodi ai prodotti alimentari; che i prodotti e ingredienti alimentari nei quali non sia presente DNA derivato da modificazioni genetiche ma siano presenti proteine derivate da modificazioni genetiche non possono essere considerati equivalenti; che quindi ad essi dovrebbero applicarsi i requisiti in materia di etichettatura;
- (19) considerando che nell'elenco degli ingredienti devono figurare le informazioni necessarie, fatti salvi i casi in cui non esiste tale elenco, per cui le informazioni devono figurare chiaramente sull'etichetta del prodotto;
- (20) considerando che il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli operatori di includere nelle etichette dei loro prodotti dichiarazioni volontarie su particolari diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento (tra cui l'assenza di prodotti e ingredienti alimentari derivati da soia o granturco geneticamente modificati, oppure la presenza di questo tipo di prodotti e ingredienti alimentari quando non sia possibile verificarla scientificamente, benché comprovabile con altri mezzi), a condizione che tali dichiarazioni siano conformi alle disposizioni della direttiva 79/112/CEE;
- (21) considerando che, tenendo conto della loro portata ed effetti, i provvedimenti comunitari introdotti con il presente regolamento sono non soltanto necessari, ma anche essenziali per il conseguimento degli obiettivi prefissati; che tali obiettivi non possono essere raggiunti individualmente dai singoli Stati membri;
- (22) considerando che il presente regolamento sostituisce, abrogandolo, il regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione;
- (23) considerando che, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 79/112/CEE, un progetto del presente regolamento è stato presentato al comitato permanente per i prodotti alimentari, il quale non è stato in grado di pronunciare un parere al riguardo; che conformemente alla stessa procedura la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti e agli ingredienti alimentari da fornire in quanto tali al consumatore finale (in appresso definiti «prodotti alimentari in oggetto» derivati, interamente o parzialmente, da:

- semi di soia geneticamente modificati di cui alla decisione 96/281/CE;
- granturco geneticamente modificato di cui alla decisione 97/98/CE.

2. Il presente regolamento non si applica agli additivi alimentari, agli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari e ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

Articolo 2

1. Ai prodotti alimentari in oggetto si applicano i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura di cui al paragrafo 3.

2. Tuttavia, per i prodotti alimentari in oggetto, nei quali non risultano essere presenti proteine o DNA derivati da modificazioni genetiche, non valgono tali requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura.

Un elenco di prodotti non soggetti ai requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura è redatto secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 79/112/CEE, tenendo conto degli sviluppi tecnici, del parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e di tutti i pertinenti pareri scientifici.

3. I requisiti specifici in materia di etichettatura sono i seguenti:

- a) qualora il prodotto alimentare sia costituito da più di un ingrediente, nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE figura in parentesi immediatamente dopo il nome dell'ingrediente in questione la dicitura «prodotto con soia geneticamente modificata» oppure, in funzione del caso, «prodotto con granturco geneticamente modificato». In alternativa le stesse diciture possono figurare in calce all'elenco degli ingredienti in materia molto visibile, mediante un riferimento con asterisco (*) all'ingrediente in questione. Se un ingrediente è già elencato

come prodotto a partire da soia o granturco, la dicitura «prodotto a partire da . . . geneticamente modificato(a)» può essere abbreviata in «geneticamente modificato(a)»; se la formula abbreviata è usata come nota in calce, l'asterisco sarà direttamente collegato al termine «soia» o «granturco». Se una delle due formule è utilizzata come nota in calce, essa deve apparire in caratteri almeno delle stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'elenco degli ingredienti;

- b) sull'etichetta dei prodotti per i quali non esiste un elenco degli ingredienti figurano chiaramente le diciture «prodotto con soia geneticamente modificata» o, in funzione del caso, «prodotto con granturco geneticamente modificato»;
- c) qualora, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo trattino della direttiva 79/112/CEE, un ingrediente sia designato con il nome di una categoria, tale designazione è completata dalla dicitura «contiene [...]» (*) derivati da soia geneticamente modificato/granturco geneticamente modificato», in funzione del caso.
- d) Qualora un ingrediente o ingrediente composto derivi dai prodotti alimentari in oggetto, esso figura sull'etichetta del prodotto finale assieme alle diciture di cui alla lettera b).

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli altri requisiti della legislazione comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione è abrogato.

Articolo 4

1. Le disposizioni in materia di etichettatura del presente regolamento non si applicano ai prodotti fabbricati ed etichettati a norma di legge all'interno della Comunità o importati a norma di legge nella Comunità e messi in libera circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'applicazione dell'articolo 2 ai prodotti commercializzati aventi etichettatura conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1813/97 al fine di indicare la presenza di materiale geneticamente modificato può essere rinviata fino a 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(*) [ingredienti] da specificarsi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

REGOLAMENTO (CE) N. 1140/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	102,2
	068	64,4
	999	83,3
0709 90 70	052	70,4
	999	70,4
0805 30 10	382	57,3
	388	57,3
	999	57,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	34,0
	388	71,8
	400	85,7
	404	95,1
	508	97,8
	512	75,6
	524	90,2
	528	72,0
	720	139,8
	804	103,7
	999	86,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1141/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1464/95 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b),considerando che il regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione⁽³⁾ ha modificato la formulazione dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98⁽⁵⁾, prevedendo una deroga alla norma generale, in quanto estende la validità di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione ad un prodotto appartenente a un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo, purché si tratti di un prodotto appartenente allo stesso gruppo; che, ai fini dell'applicazione del nuovo articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3665/87 ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, è necessario stabilire la composizione dei gruppi di prodotti;

considerando che ai fini del controllo del flusso degli scambi con i paesi terzi è necessario disporre la costituzione di una cauzione anche per lo sciroppo di inulina di cui al codice NC 1702 90 80;

considerando che occorre pertanto modificare gli articoli 2 e 8 del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2136/95⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1464/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 2:

a) il testo attuale diventa paragrafo 1;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87, i prodotti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono così raggruppati:

— i prodotti citati alla lettera a) costituiscono un gruppo di prodotti,

— i prodotti citati alla lettera d) costituiscono un gruppo di prodotti,

— i prodotti citati alle lettere f) e g) costituiscono un gruppo di prodotti.»

2) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quinto trattino, sono aggiunti i seguenti termini:

«e 0,60 ECU per lo sciroppo di inulina di cui al codice NC 1702 90 80.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il punto 1 dell'articolo 1 si applica ai fascicoli pendenti il giorno della pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 19.⁽⁶⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.⁽⁷⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1142/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, in virtù del calendario CXL, è necessario aprire un contingente annuo per l'importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 1998/1999 che inizia il 1° luglio 1998;

considerando che occorre applicare un metodo di gestione analogo a quello applicato in passato ai contingenti corrispondenti; che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili in parte tra gli operatori tradizionali e in parte tra gli operatori che avviano la loro attività nel commercio di carni bovine;

considerando che è opportuno assegnare agli importatori tradizionali l'80 % del contingente, ossia 42 400 t, su richiesta e proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo di riferimento più recente; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo internazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

considerando che, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 10 600 t, agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che trattano quantitativi di una certa entità; che la serietà dell'impresa va dimostrata mediante la presentazione di prova di operazioni commerciali di una certa consistenza con paesi terzi nel settore delle carni bovine;

considerando che le esportazioni di carni bovine dal Regno Unito sono state gravemente compromesse dalle discussioni sulla BSE, in particolare dalla fine marzo del 1996; che per definire i criteri di rendimento per le 10 600 t occorre tener conto della situazione delle esportazioni nel Regno Unito;

considerando che per controllare i criteri suddetti è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per prevenire operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che dalla data del 1° aprile 1998 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98⁽⁵⁾;

considerando che per un'efficace gestione del contingente e soprattutto per prevenire eventuali frodi è necessario che i titoli utilizzati vengono rinviati alle autorità competenti affinché queste ultime possano verificare l'attezza dei quantitativi in essi indicati; che è necessario a tale scopo imporre alle autorità competenti di effettuare tali verifiche; che l'importo della cauzione da costituire per il rilascio dei titoli deve essere fissato in modo da garantire la loro utilizzazione e la loro restituzione alle autorità competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, un contingente tariffario di 53 000 t, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

⁽²⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12°C .

3. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valore.

Articolo 2

1. Il contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

a) la prima, pari all'80 %, ossia 42 400 t, è ripartita tra gli importatori della Comunità proporzionalmente ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti della Commissione (CE) n. 3305/94 ⁽¹⁾, (CE) n. 1151/95 ⁽²⁾, (CE) n. 1141/96 ⁽³⁾ e (CE) n. 1042/97 ⁽⁴⁾, anteriormente al 1° aprile 1998.

Fatto salvo il disposto del primo comma, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti di importazione a titolo dell'anno precedente che non sono mai stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente.

b) La seconda parte, pari al 20 %, ossia 10 600 t, è ripartita tra gli operatori che possono comprovare di aver svolto un'attività commerciale con paesi terzi, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un determinato periodo, per carni bovine diverse da quelle di cui alla lettera a), escluse le carni sottoposte ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo.

2. Ai fini dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di 10 600 t è riservato agli operatori in grado di comprovare di avere:

- importato una quantità di carni bovine pari almeno a 160 t nel periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1998, diverse dalle quantità importate a norma dei regolamenti (CE) n. 1151/95, (CE) n. 1141/96 e (CE) n. 1042/97, oppure
- esportato una quantità di carni bovine pari almeno a 300 t nel corso dello stesso periodo.

A tal fine, si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché 0206 29 91 e i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto.

⁽¹⁾ GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 116 del 23. 5. 1995, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 151 del 26. 6. 1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 152 dell'11. 6. 1997, pag. 2.

In deroga al disposto del secondo trattino, per gli operatori stabiliti nel Regno Unito e iscritti nel registro dell'IVA di tale paese dal 1° aprile 1996, il periodo di esportazione è compreso tra il 1° aprile 1994 e il 31 marzo 1996.

3. Il quantitativo di 10 600 t di cui al paragrafo 2 viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

4. Le prove dell'importazione e dell'esportazione sono fornite esclusivamente mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

Articolo 3

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori che al 1° aprile 1998 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), beneficiano degli stessi diritti delle imprese da cui sono nate.

Articolo 4

1. Le domande di diritti d'importazione vanno presentate anteriormente al 12 giugno 1998, unitamente alle prove di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto nel registro dell'IVA. Qualora un richiedente di uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

Le domande ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), devono vertere su quantitativi non superiori a 50 t di carni congelate disossate.

2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anteriormente al 25 giugno 1998;

- per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'elenco degli importatori aventi diritto recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato;
- per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lettera b), l'elenco dei richiedenti recante il nome e l'indirizzo degli stessi nonché i quantitativi richiesti.

Articolo 5

1. La Commissione decide tempestivamente entro quali limiti le domande possono essere accolte.

2. Se i quantitativi per i quali sono state presentate le domande di diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente ha domandato diritti d'importazione.

3. Sulla base delle decisioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi ai sensi dell'articolo 5, i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e a nome degli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano:

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 1142/98]
- Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1142/98)
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1142/98)
- Κατεψυγμένο βόειο κρέας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1142/98]
- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1142/98)
- Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 1142/98]
- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1142/98]
- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1142/98)
- Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n° 1142/98]
- Jäädetyttyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1142/98)
- Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1142/98);

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

c) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

- 0202 10 00, 0202 20,
- 0202 30,
- 0206 29 91.

Articolo 7

Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, su tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune applicabile il giorno di immissione in libera prativa.

3. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 1999.

4. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 35 ECU/100 kg peso netto. Essa è costituita quando viene presentata la domanda del titolo.

5. All'atto della presentazione dei titoli d'importazione per lo svincolo delle cauzioni costituite, le autorità competenti verificano se i quantitativi che figurano nei titoli restituiti corrispondono a quelli indicati sugli stessi titoli al momento del rilascio. Per i titoli non restituiti gli Stati membri eseguono indagini intese ad accertare da chi e in quale misura siano stati utilizzati. Essi comunicano quanto prima alla Commissione i risultati di tali indagini.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

REGOLAMENTO (CE) N. 1143/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto l'apertura di un contingente tariffario di un volume annuo di 7 000 vacche e giovenche di alcune razze di montagna originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, con applicazione di un'aliquota dei dazi doganali ad valorem del 6 %; che è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio, di seguito denominati anni d'importazione, e adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di procacciare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di vacche e giovenche di alcune razze di montagna; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli importatori a questa parte del contingente;

che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

considerando che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 15 capi sia stato importato dagli operatori interessati nel corso dei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione in causa; che una partita di 15 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che il controllo di tali criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto al registro dell'IVA;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° luglio dell'anno d'importazione in causa non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione di tale regime preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è opportuno prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 ⁽⁷⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

considerando che per controllare la destinazione occorre prevedere l'identificazione degli animali importati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽³⁾, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che per garantire che gli animali non vengano abbattuti è opportuno esigere la costituzione di una cauzione che copra la differenza tra i dazi doganali della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali in causa;

considerando che il regolamento (CE) n. 1012/98 della Commissione del 14 maggio 1998, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna⁽⁴⁾, prevede all'articolo 7, paragrafo 2, al fine di

garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento per un determinato periodo degli animali importati, la costituzione di una cauzione pari all'importo specifico dei dazi doganali della TDC; che tale importo non copre l'intera obbligazione doganale in caso di mancato rispetto degli obblighi connessi a tale contingente; che occorre pertanto adattare l'importo della cauzione alla differenza fra i dazi della TDC e i dazi ridotti;

considerando che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli importatori tradizionali alla parte del contingente oggetto del regolamento suindicato; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto a titolo pluriennale, per periodi comprese tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati anni d'importazione, il seguente contingente tariffario per animali originari dei paesi terzi elencati nell'allegato I:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume del contingente (in capi)	Aliquota del dazio doganale
09.4563	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna; razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	7 000	6 % ad valorem

⁽¹⁾ Codici TARIC nell'allegato II.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengano macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Articolo 2

1. Il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 5 600 capi, e del 20 % pari a 1 400 capi.

a) La prima parte (80 %) è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato animali compresi nel contingente con numero d'ordine 09.4563 nel corso dei trentasei mesi precedenti l'anno d'importazione in causa.

Fatto salvo il disposto del primo comma, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti d'importazione a titolo dell'anno d'importazione che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente;

b) La seconda parte (20 %) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato, nel corso dei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione in causa, animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 dai paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 13.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

2. In base alle domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori è effettuata proporzionalmente alle importazioni degli animali ai sensi del paragrafo 1, lettera a), nel periodo ivi stabilito.

3. In base alle domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori di cui al paragrafo 1, lettera b).

La domanda di diritti d'importazione:

- deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi,
- e
- non può riferirsi ad un quantitativo superiore a 50 capi.

Qualora superi i 50 capi, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite il documento doganale di immissione in libera pratica debitamente vistato dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare copia del documento suddetto debitamente certificata dall'autorità che l'ha rilasciata se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere il documento originale.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° luglio dell'anno d'importazione in causa, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Uno stesso interessato può presentare una sola domanda, che deve riguardare soltanto una delle due parti del contingente.

Se un richiedente inoltra più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 10 luglio di ogni anno d'importazione.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il settimo giorno lavorativo alla fine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e indirizzo ed i quantitativi di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, sono presentate dagli operatori entro il 10 luglio di ogni anno d'importazione.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il settimo giorno lavorativo dalla fine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

5. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 4, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione.

4. La durata di validità dei titoli d'importazione è fissata a novanta giorni a decorrere dal rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 30 giugno successivo alla data del loro rilascio.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

6. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 7

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Ogni animale importato ai sensi del presente regolamento viene identificato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97.

3. L'identificazione deve stabilire la data in cui l'animale è stato immesso in libera pratica e l'identità dell'importatore.

4. Per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1 nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di mancato rispetto di tale obbligo, è richiesto il deposito di una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

- a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica, oppure
- b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 8

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi menzionati nell'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;
- b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato II;
- c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1143/98], año de importación
- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår
- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr:

— Αλπικές και ορεισίδιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1143/98], έτος εισαγωγής

— Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), Year of import

— Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1143/98], année d'importation:

— Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione

— Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98), jaar van invoer:

— Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n° 1143/98], ano de importação

— Alppi- ja vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 1143/98], tuontivuosi

— Alp- och bjergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår

Articolo 9

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente alle disposizioni previste dai citati protocolli.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1012/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il comma seguente:

«Fatto salvo il disposto del primo comma, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti d'importazione a titolo dell'anno d'importazione precedente che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente.»

- 2) L'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1 nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di mancato rispetto di tale obbligo, è richiesto il deposito di una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi.»

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi**

- Ungheria,
- Polonia,
- Repubblica ceca,
- Slovacchia,
- Romania,
- Bulgaria,
- Lituania,
- Lettonia,
- Estonia.

*ALLEGATO II***Codice TARIC**

Codice NC	Codice TARIC
ex 0102 90 05	0102 90 05*20 *40
ex 0102 90 29	0102 90 29*20 *40
ex 0102 90 49	0102 90 49*20 *40
ex 0102 90 59	0102 90 59*11 *19 *31 *39
ex 0102 90 69	0102 90 69*10 *30

ALLEGATO III

Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1143/98

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

Numero del richiedente (*)	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi) dal al
Totale		

Stato membro: Telefax:

Telefono:

(*) Numerazione progressiva.

ALLEGATO IV

Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1143/98

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

Numero del richiedente (*)	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro: Telefax:

Telefono:

(*) Numerazione progressiva.

REGOLAMENTO (CE) N. 1144/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****recante modalità d'applicazione, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 hanno previsto, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, l'apertura di un contingente tariffario di 178 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di bovini; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo regionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

considerando che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità; che, al fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nel corso del 1997; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che per controllare l'osservanza dei suddetti criteri è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro presso il quale l'operatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per evitare operazioni speculative, occorre vietare l'accesso al contingente agli operatori che dal 1° giugno 1998 non svolgevano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi dell'anno d'importazione;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce la modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 ⁽⁷⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

considerando che occorre prevedere l'identificazione degli animali importati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovini e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indipendentemente dalle importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione di 169 000 bovini giovani maschi destinati all'ingrasso e di 153 000 animali vivi della specie bovina di peso compreso tra 80 e 300 kg, le importazioni nella Comunità di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0201 90 41 e 0102 90 49 indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽²⁾, originari dei paesi elencati nell'allegato I, sono soggette alle misure di gestione fissate nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento soltanto per 178 000 animali di cui al codice NC 0102 90 05, originari dei paesi elencati nell'allegato I.

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4598.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:

a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 124 600 capi, è ripartita tra gli importatori che possono dimostrare di aver importato animali di cui al codice NC 0102 90 05 negli anni 1995, 1996 o 1997 nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II.

Fatto salvo il disposto del primo comma, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti d'importazione a titolo dell'anno precedente che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente.

b) La seconda quota, pari al 30 %, ossia a 53 400 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1997, almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a).

Gli operatori devono essere iscritti in un registro IVA nazionale.

4. La ripartizione della quota di 124 600 capi è effettuata, sulla base delle domande di titoli d'importazione tra gli importatori aventi diritto proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), effettuate negli anni 1995, 1996 e 1997 e comprovate conformemente al disposto del paragrafo 6.

5. La ripartizione della quota di 53 400 capi tra gli operatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti e comprovati conformemente al disposto del paragrafo 6.

6. Le prove d'importazione e di esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° giugno 1998, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 18 giugno 1998.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno 1998, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e l'indirizzo ed i quantitativi di animali ammissibili importati durante ciascuno degli anni di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori sino al 18 giugno 1998.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno 1998, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, utilizzando i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinato alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritto d'importazione.

3. I titoli sono rilasciati a richiesta degli operatori fino al 31 dicembre 1998, entro un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per le quantità restanti saranno rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo è espresso in unità. Un eventuale arrotondamento sarà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05;

c) nella casella 20 il numero d'ordine 09.4598 e almeno una delle diciture seguenti:

— Reglamento (CE) n° 1144/98

— Forordning (EF) nr. 1144/98

— Verordnung (EG) Nr. 1144/98

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1144/98

— Regulation (EC) No 1144/98

— Règlement (CE) n° 1144/98

— Regolamento (CE) n. 1144/98

— Verordening (EG) nr. 1144/98

— Regulamento (CE) n.º 1144/98

— Asetus (EY) N:o 1144/98

— Förordning (EG) nr 1144/98.

5. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 30 giugno 1999.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore conformemente alle disposizioni di detti protocolli.

Articolo 8

Ogni animale importato ai sensi del presente regolamento viene identificato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97.

Articolo 9

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi**

- Ungheria,
- Polonia,
- Repubblica ceca,
- Slovacchia,
- Romania,
- Bulgaria,
- Lituania,
- Lettonia,
- Estonia.

*ALLEGATO II***Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a)**

Regolamenti della Commissione:

- (CE) n. 3076/94 (GU L 325 del 17. 12. 1994, pag. 8),
 - (CE) n. 1566/95 (GU L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24),
 - (CE) n. 2491/95 (GU L 256 del 26. 10. 1995, pag. 36),
 - (CE) n. 3018/95 (GU L 314 del 28. 12. 1995, pag. 58),
 - (CE) n. 403/96 (GU L 55 del 6. 3. 1996, pag. 9),
 - (CE) n. 1110/96 (GU L 148 del 21. 6. 1996, pag. 15),
 - (CE) n. 1462/96 (GU L 187 del 26. 7. 1996, pag. 34),
 - (CE) n. 2501/96 (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 65).
-

ALLEGATO IV

Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1144/98

Numero d'ordine 09.4598

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

Numero del richiedente (*)	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro: Telefax:

Telefono:

(*) Numerazione progressiva.

REGOLAMENTO (CE) N. 1145/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1169/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 6,

considerando che allo scopo di rendere più flessibile la gestione del nuovo sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 2202/96 è necessario inserire alcune disposizioni nel regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione⁽²⁾; che a tal fine occorre consentire da un lato, per i contratti di campagna, la stipulazione di una clausola aggiuntiva scritta nell'ambito di ciascun periodo di consegna e dall'altro, per i contratti pluriennali, il riporto di una percentuale limitata dei quantitativi da consegnare nel corso di un periodo di consegna al periodo successivo della medesima campagna; che occorre infine ritardare l'orario di notifica della consegna all'organismo competente;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita nel quadro dei contratti di trasformazione occorre fissare conseguenze finanziarie che siano proporzionali al mancato rispetto dei quantitativi contrattuali da parte delle organizzazioni di produttori; che qualora un'organizzazione di produttori commercializzi la produzione destinata alla trasformazione dei membri di altre organizzazioni di produttori, e/o faccia beneficiare del regime di aiuti produttori individuali, la responsabilità finanziaria del mancato rispetto dei quantitativi contrattuali, con le relative conseguenze, è fissata conformemente alle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1169/97, in particolare la lettera c);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1169/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i contratti di campagna, il quantitativo previsto per ciascun periodo di consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), può essere modificato mediante una clausola aggiuntiva scritta, ad eccezione del primo periodo per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a).

Tali clausole recano il numero d'identificazione del contratto cui si riferiscono. Esse sono stipulate al più tardi 45 giorni dopo l'inizio del periodo di consegna considerato.

Per ciascun periodo di consegna, il quantitativo da consegnare fissato nella clausola aggiuntiva non può divergere di oltre il 40 % dal quantitativo fissato inizialmente nel contratto per lo stesso periodo. Tuttavia, tale differenza può arrivare al 50 % per le consegne di limoni e di arance durante il terzo e quarto periodo.

I quantitativi consegnati dai nuovi membri di cui all'articolo 8, paragrafo 5, sono compresi nelle clausole».

2) All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«I quantitativi da consegnare per ciascun periodo di consegna possono essere riportati al periodo successivo entro il limite massimo del 15 % mediante accordo scritto tra le parti e sempreché sia rispettato il quantitativo globale della campagna considerata.

L'organizzazione di produttori trasmette tale accordo all'organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, avendo cura che pervenga a detto organismo al più tardi quindici giorni lavorativi prima della fine del periodo considerato».

3) All'articolo 10, paragrafo 1, il termine «ore 12.00» è sostituito dal termine «ore 18.00».

4) All'articolo 14, paragrafo 5, la parte di frase «secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2200/96» è sostituita da «secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96».

5) All'articolo 20 è aggiunto un nuovo paragrafo 7:

«7. Qualora si constati che i quantitativi effettivamente consegnati per una campagna di commercializ-

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

zazione nell'ambito di ciascun contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), sono inferiori ai quantitativi contrattuali previsti per la campagna considerata, comprese le eventuali clausole aggiuntive, l'aiuto corrispondente al contratto in questione è ridotto:

- del 20 % se la differenza nei quantitativi effettivamente consegnati è pari o superiore al 20 % ma inferiore al 30 % dei quantitativi contrattuali,
- del 30 % se la differenza nei quantitativi effettivamente consegnati è pari o superiore al 30 % ma inferiore al 40 % dei quantitativi contrattuali,
- del 40 % se la differenza nei quantitativi effettivamente consegnati è pari o superiore al 40 % ma inferiore al 50 % dei quantitativi contrattuali.

Non è concesso alcun aiuto se la differenza nei quantitativi effettivamente consegnati è pari o superiore al 50 % dei quantitativi contrattuali.

Per i contratti pluriennali, il presente paragrafo non si applica qualora si applichi il paragrafo 5.

L'organizzazione di produttori firmataria dei contratti rimborsa la differenza tra l'aiuto o l'anticipo effettivamente versato e l'aiuto o l'anticipo dovuto, maggiorata di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1.

La riduzione dell'aiuto di cui al presente paragrafo non viene applicata se l'organizzazione di produttori firmataria dei contratti fornisce la prova, ritenuta soddisfacente dall'autorità nazionale competente, che il mancato rispetto dei contratti non è imputabile a dolo o colpa grave da parte sua o da parte di membri di altre organizzazioni di produttori e/o di singoli produttori».

- 6) Nell'allegato, il grado Brix minimo dei mandarini è ridotto a 9° Brix.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1146/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 541/95 concernente lo studio della modifica dei termini di autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che in base all'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 541/95 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno prevedere una procedura da applicare nei casi in cui un'autorità nazionale competente imponga misure restrittive urgenti per motivi di sicurezza;

considerando inoltre che è necessario semplificare la procedura di notifica per le modifiche di importanza minore nonché modificare in parte gli allegati del regolamento in questione;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano e del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 541/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto un paragrafo 3:

«3. Quando le autorità nazionali competenti impongono al titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato misure restrittive di sicurezza di natura

urgente e a carattere provvisorio, il titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato è tenuto a presentare una domanda di modifica che tenga conto delle misure restrittive di sicurezza prescritte dalle autorità nazionali. Questa domanda viene immediatamente trasmessa alle autorità nazionali competenti interessate per l'espletamento delle procedure di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il presente paragrafo lascia impregiudicati l'articolo 15 bis della direttiva 75/319/CEE e l'articolo 23 bis della direttiva 81/851/CEE.»

2) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Lo Stato membro di riferimento informa immediatamente tutti gli altri Stati membri interessati della domanda che ha ricevuto nonché della data d'inizio della procedura. Esso informa inoltre il o i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio della data d'inizio della procedura.»

3) Dopo l'articolo 7 sono aggiunti due articoli:

«*Articolo 7 bis:*

A causa delle peculiarità inerenti alla fabbricazione di vaccini antinfluenzali umani si applicano le seguenti disposizioni:

1) Entro 30 giorni dalla data di inizio della procedura le autorità competenti dello Stato membro di riferimento predispongono una relazione di valutazione sul fascicolo farmaceutico e un progetto di decisione che sono trasmessi alle altre autorità nazionali competenti interessate.

2) Entro detto periodo l'autorità competente dello Stato membro di riferimento può inviare al titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio una domanda di informazioni supplementari a quelle già fornite in ottemperanza all'articolo 6. Essa ne informa le altre autorità competenti interessate.

3) Entro 12 giorni dal ricevimento del progetto di decisione e della relazione di valutazione, le altre autorità nazionali competenti interessate accettano detto progetto di decisione e ne informano l'autorità nazionale competente dello Stato membro di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 7.

- 4) I dati clinici e, se del caso, quelli relativi alla stabilità del medicinale sono inviati a cura del richiedente, alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati entro i 12 giorni successivi alla fine del termine stabilito al paragrafo 3.

Lo Stato membro di riferimento valuta questi dati e stende il progetto di decisione finale entro 7 giorni dal ricevimento dei dati menzionati al primo trattino. Ciascuna delle altre autorità nazionali competenti accetta questo progetto di decisione e adotta una decisione conforme a detto progetto nei 7 giorni successivi.

- 5) Se nel corso della procedura di cui al presente articolo un'autorità competente solleva una questione di salute pubblica che a suo parere fa ostacolo al mutuo riconoscimento della decisione da prendere, è necessario fare rinvio immediatamente alle disposizioni dell'articolo 15, ultimo paragrafo, della direttiva 75/319/CEE».

Articolo 7 ter

«Fatto salvo l'articolo 7 bis in caso di una situazione di pandemia debitamente riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità, le autorità nazionali competenti in via eccezionale e transitoria possono ritenere necessario accettare la modifica dopo che è stata presentata una domanda completa e prima che sia conclusa la procedura di cui all'articolo 7 bis.»

4) Allegato I:

— Il testo della sezione A è sostituito dal testo seguente:

«A. A titolo derogatorio, la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento si applica:

- alle modifiche di importanza minore di cui ai successivi punti 11, 12, 13, 15 e 16 ed alle modifiche di importanza minore di cui ai punti 24 e 25 se la procedura di prova utilizzata non è un metodo fisico-chimico per i medicinali che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 89/342/CEE⁽¹⁾ o 89/381/CEE⁽²⁾ o 90/677/CEE⁽³⁾ del Consiglio o per i medicinali che sono stati considerati appartenenti all'elenco A della direttiva 87/22/CEE,
- alle modifiche di importanza minore quando occorre procedere ad una ispezione specifica di uno stabilimento di fabbricazione.»

— Il testo della modifica n. 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Modifica consecutiva alla o alle modifiche della o delle autorizzazioni di fabbricazione

Notabene: l'autorizzazione modificata di fabbricazione deve essere presentata all'autorità competente.

— Modifica nel nome di un fabbricante del medicinale

Condizioni da soddisfare: lo stabilimento di fabbricazione deve rimanere il medesimo.

— Modifica dello e degli stabilimenti di fabbricazione per tutto o parte del processo produttivo del medicinale

Condizioni da soddisfare: nessuna modifica né nel processo produttivo né nelle specifiche compresi metodi di prova.

— Revoca della licenza di fabbricazione per uno stabilimento di fabbricazione.»

— La modifica n. 5 è sostituita dal seguente testo:

«5. Modifica nel sistema di colorazione del prodotto (aggiunta, soppressione o sostituzione di uno o più coloranti)

Condizioni da soddisfare: stesse caratteristiche funzionali, nessuna modifica del profilo di dissoluzione per le forme solide. Gli adattamenti di piccola rilevanza alla formulazione per mantenere il peso totale devono avvenire tramite un eccipiente che di norma rappresenta una frazione importante della formulazione.»

— La modifica n. 6 è sostituita dal seguente testo:

«6. Modifica nel sistema di aromatizzazione del prodotto (aggiunta, soppressione o sostituzione di uno o più aromi)

Condizioni da soddisfare: l'aroma proposto deve essere conforme alla direttiva 88/388/CEE del Consiglio. Gli adattamenti di piccola rilevanza alla formulazione per mantenere il peso totale devono avvenire tramite un eccipiente che di norma rappresenta una frazione importante della formulazione.»

— Dopo la modifica n. 10 è aggiunto il seguente testo:

«10 bis. Aggiunta o sostituzione del dosatore per le forme liquide per uso orale e per altre forme liquide

Condizioni da soddisfare: le dimensioni e l'eventuale precisione del dosatore proposto devono essere compatibili con la posologia approvata.»

— Dopo la modifica n. 11 è aggiunto il seguente testo:

«11 bis. Modifica nel nome di un fabbricante del principio attivo

Condizioni da soddisfare: il fabbricante del principio attivo deve restare il medesimo.»

«11 ter. *Modifica del fornitore di un composto intermedio impiegato nella fabbricazione del principio attivo*

Condizioni da soddisfare: le specifiche, il metodo di sintesi e le procedure di controllo della qualità sono identiche a quelle già approvate.»

— Dopo la modifica n. 12 è aggiunto il seguente testo:

«Condizione alternativa: "... o deve essere fornito un certificato di idoneità della Farmacopea europea".

12 bis. *Modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato nella fabbricazione del principio attivo*

Condizioni da soddisfare: la specifica deve essere più rigorosa o devono essere aggiunte nuove prove e limiti.»

— Dopo la modifica n. 15 è aggiunto il seguente testo:

«15 bis. *Modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale*

Condizioni da soddisfare: la specifica deve essere più rigorosa o devono essere aggiunte nuove prove e limiti.»

— Dopo la modifica n. 20 è aggiunto il seguente testo:

«20 bis. *Prolungamento della durata di stabilità o del periodo di ripetizione della prova del principio attivo*

Condizioni da soddisfare: sono stati effettuati studi di stabilità al protocollo che è stato approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio; gli studi devono indicare che le specifiche autorizzate relative alla fine della durata di stabilità sono ancora soddisfatte.»

— Dopo la modifica n. 24 è aggiunto il seguente testo:

«24 bis. *Modifica nella procedura di prova per un materiale iniziale o intermedio impiegato nella fabbricazione del principio attivo*

Condizioni da soddisfare: i risultati della convalida del metodo comprovano che la nuova procedura di prova è quantomeno equivalente alla procedura precedente. La specifica non deve risultarne pregiudicata.»

— La nota in calce della modifica n. 26 è così modificata:

«Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fa rinvio all'edizione

attuale della Farmacopea, non è richiesta alcuna domanda di modifica sempreché la modifica sia introdotta entro sei mesi dall'adozione della monografia riveduta.»

— Il titolo della modifica n. 30 è sostituito dal seguente testo:

«30. *Modifica nella dimensione della confezione di un medicinale*»

È aggiunta una condizione supplementare: «Il materiale di condizionamento rimane lo stesso.»

— È aggiunta una nuova condizione alla modifica n. 31:

«La modifica non riguarda una componente fondamentale del materiale di condizionamento che ha incidenza sulla somministrazione o sull'uso del medicinale.»

— Il titolo della modifica n. 32 è sostituito dal seguente testo:

«32. *Modifica di impressioni, rilievi o altre marcature (escluse incisioni) su compresse o impressioni su capsule, compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale.*

— Dopo la n. 33 è aggiunta una modifica n. 34:

«34. *Modifica nel processo di fabbricazione di una componente non proteica dovuta alla successiva introduzione di un procedimento biotecnologico.*

Notabene:

Questa particolare modifica lascia impregiudicate le altre modifiche del presente allegato applicabili in questo particolare contesto.

Deve essere rispettata la normativa comunitaria applicabile a gruppi specifici di prodotti (*).

I medicinali contenenti componenti proteiche ottenute da un processo biotecnologico rientrano nel campo d'applicazione della parte A del regolamento (CEE) n. 2309/93 (**) del Consiglio.

— *Modifica nel processo di fabbricazione per componenti che sono conformi ad una monografia della Farmacopea europea e verificati mediante un certificato di idoneità della Farmacopea europea.*

Condizioni da rispettare: le specifiche e le proprietà fisico-chimiche e tutte le caratteristiche della componente rimangono inalterate.

— *Modifica del processo di fabbricazione delle componenti che richiedono una nuova procedura di prova delle impurità*

Condizioni da soddisfare: le specifiche e le proprietà fisico-chimiche e tutte le caratteristiche della componente rimangono inalterate. Il metodo di fabbricazione può lasciare impurità non controllate nella monografia della Farmacopea; queste devono essere segnalate e deve essere descritta un'adeguata procedura di ricerca. Tale ricerca supplementare deve essere specificata in un certificato di idoneità della Farmacopea europea.

(*) I prodotti e ingredienti alimentari conformi al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14. 2. 1997 pag. 1), le sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari di cui alla direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 de 10. 9. 1994, pag. 13), gli additivi alimentari di cui alla direttiva 88/388/CEE del Consiglio (GU L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61), i solventi da estrazione di cui alla direttiva 88/344/CEE del Consiglio (GU L 157 de 24. 6. 1988 pag. 28, modificata da ultimo dalla direttiva 92/115/CEE, GU L 409 de 31. 12. 1992, pag. 31) e i prodotti e ingredienti alimentari derivati da biotecnologie introdotte nel processo di fabbricazione/produzione non sono assoggettati all'obbligo di modifica in quanto modifiche dei termini dell'autorizzazione all'immissione sul mercato.

(**) GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1.»

5) All'allegato II

- Dopo il titolo, il testo del primo paragrafo e del successivo sottotitolo è sostituito dal seguente testo:
«Alcune modifiche dell'autorizzazione all'immissione sul mercato, poiché alterano in modo sostanziale i termini dell'autorizzazione stessa, non possono essere considerate modifiche di impor-

tanza minore come definite all'articolo 15 della direttiva 75/319/CEE o all'articolo 23 della direttiva 81/851/CEE e non possono quindi essere approvate con le procedure di modifica di cui agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento. Per tali modifiche, sotto elencate, la relativa domanda deve essere esaminata nel quadro di una procedura completa di valutazione scientifica (come per la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio). Secondo i casi le competenti autorità nazionali dovranno rilasciare un'autorizzazione o una modifica dell'autorizzazione all'immissione sul mercato presidente.

Il presente allegato lascia impregiudicato il disposto dell'articolo 4 della direttiva 65/65/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 81/851/CEE.»

- Il testo della modifica n. 1, lettera i) è sostituito dal seguente testo:
 - «i) Aggiunta di uno o più principi attivi compresi antigeni per vaccini, salvi restando gli articoli 7 bis e 7 ter relativi all'influenza umana;»
- Il testo della modifica n. 4, lettera ii), è sostituito dal seguente testo:
 - «ii) Riduzione del periodo di attesa di un medicinale veterinario se la modifica non è connessa alla determinazione o alla modifica dei limiti massimi di residui conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90 (*).

(*) GU L 224 de 18. 8. 1990, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1147/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 988/98⁽⁴⁾;

considerando che, a motivo della prosecuzione delle restrizioni veterinarie e commerciali e della loro estensione a zone nuove, segnatamente nelle province di Saragozza e di Siviglia, occorre aumentare il numero di suinetti che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter così proseguire l'applicazione delle misure eccezionali a partire dal 14 maggio 1998, nonché adattare l'elenco delle zone ammissibili figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 913/97 per tener conto dell'attuale situazione veterinaria e sanitaria;

considerando che la decisione 97/285/CE della Commissione, del 30 aprile 1997, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Spagna⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/271/CE⁽⁶⁾, è stata sostituita

dalla decisione 98/339/CE⁽⁷⁾; che è necessario tener conto di tale cambiamento;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate da varie settimane in una delle zone situate nella provincia di Saragozza e nella zona situata nella provincia di Siviglia, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare le misure di sostegno in queste nuove zone a partire dal 14 maggio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, il rinvio «97/285/CE» è sostituito da «98/339/CE»;
- 2) il testo dell'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 3) il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 140 del 12. 5. 1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 114 dell'1. 5. 1997, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 120 del 23. 4. 1998, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 148 del 19. 5. 1998, pag. 43.

*ALLEGATO I***ALLEGATO I*

Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997:

Suini da ingrasso	630 000 capi
Suinetti	200 000 capi
Scrofe da riforma	8 000 capi
Suini all'ingrasso della razza "suino iberico"	6 000 capi*

*ALLEGATO II***ALLEGATO II***Parte 1**

- Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 25 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad, del 27 marzo 1998, pag. 1411.
- Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 17 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad, del 20 aprile 1998, pag. 1868.
- Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 28 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad, del 4 maggio 1998, pag. 1999.
- Nella provincia di Siviglia, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Junta de Andalucía, del 23 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Junta, del 28 aprile 1998, pag. 4951.

Parte 2

Le "comarcas" veterinarie delle province di Segovia, Madrid, Toledo, Saragozza e Siviglia di cui all'allegato I della decisione 98/339/CE.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1148/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

che recepisce nella normativa relativa al settore dello zucchero le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 2086/97 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2086/97 della Commissione, del 4 novembre 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾ prevede modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per taluni prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

considerando che taluni codici figuranti nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1785/81 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽⁵⁾, e (CEE) n. 1010/86 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione ⁽⁷⁾, nonché nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1464/95 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2136/95 ⁽⁹⁾, (CE) n. 1729/97 ⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 2670/81 ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 158/96 ⁽¹²⁾, (CEE) n. 825/75 ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 ⁽¹⁴⁾, e (CEE) n. 1729/78 ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/97 ⁽¹⁶⁾, non corrispondono più a quelli della nomenclatura combinata; che è quindi necessario adattare tali regolamenti;

considerando che è opportuno far coincidere la data di entrata in applicazione del presente regolamento con la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2086/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

— all'articolo 1:

a) alla lettera d):

— il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95 e

— il codice 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99;

b) alla lettera h):

— il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 80.

2. Il regolamento (CEE) n. 1010/86 è modificato come segue:

— all'articolo 1:

— il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice ex 1702 60 95 e

— il codice ex 1702 90 90 è sostituito dal codice ex 1702 90 99.

Articolo 2

1. Il regolamento (CE) n. 1464/95 è modificato come segue:

a) all'articolo 2, il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95;

b) all'articolo 8:

— alla lettera a), terzo trattino, il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 80;

— alla lettera c):

— terzo trattino: il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95;

— quinto trattino: il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 80.

2. Il regolamento (CE) n. 1729/97 è modificato come segue:

a) all'articolo 3, lettera a), il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95;

⁽¹⁾ GU L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 312 del 14. 11. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 243 del 5. 9. 1997, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.

⁽¹²⁾ GU L 24 del 31. 1. 1996, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU L 79 del 28. 3. 1975, pag. 17.

⁽¹⁴⁾ GU L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽¹⁵⁾ GU L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

⁽¹⁶⁾ GU L 243 del 5. 9. 1997, pag. 5.

- b) all'allegato I:
- il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95 e
 - il codice 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99.
3. Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:
- all'articolo 1, lettera d), il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95.
4. Il regolamento (CEE) n. 825/75 è modificato come segue:
- a) all'allegato II, il codice ex 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99;
- b) all'allegato III:
- il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice ex 1702 60 95 e
 - il codice ex 1702 90 90 è sostituito dal codice ex 1702 90 99.
5. Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è modificato come segue:
- a) all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), punto i):
- il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95 e
 - il codice 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99;
- b) all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), punto i):
- il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95 e
 - il codice 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1149/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****che stabilisce le modalità di applicazione, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1595/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 hanno previsto, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, l'apertura di un contingente tariffario annuo di 153 000 animali vivi della specie bovina, di peso compreso tra 80 e 300 chilogrammi, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possono dimostrare una solida attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine, ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato e/o importato nel corso del 1997 dagli operatori interessati; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o

l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale ed accettabile;

considerando che il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi dell'anno d'importazione;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è opportuno prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 ⁽⁷⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che è opportuno prevedere l'identificazione degli animali conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96, 153 000 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0201 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4537.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Articolo 2

1. Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver importato e/o esportato, nel corso del 1997, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. La domanda di diritti d'importazione:

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi,

e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

3. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto fino al 17 giugno 1998.

4. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 26 giugno 1998, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

Articolo 5

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. Detti titoli possono essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata riportate nello stesso trattino:

— 0102 90 21, 0102 90 29,

— 0102 90 41, 0102 90 49;

c) nella 20, il numero d'ordine 09.4537 e almeno una delle diciture seguenti:

— Reglamento (CE) n° 1149/98

— Forordning (EF) nr. 1149/98

— Verordnung (EG) Nr. 1149/98

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1149/98

— Regulation (EC) No 1149/98

— Règlement (CE) n° 1149/98

— Regolamento (CE) n. 1149/98

— Verordening (EG) nr. 1149/98

— Regulamento (CE) n° 1149/98

— Asetus (EY) N:o 1149/98

— Förordning (EG) nr 1149/98.

4. I titoli sono rilasciati fino al 31 dicembre 1998, entro un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per le restanti quantità saranno rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 1999.

5. I titoli d'importazione compilati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3719/88. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 1999.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88. A tale scopo, nella casella 19 del titolo va iscritta la cifra zero.

Articolo 6

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposi-

zioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore conformemente alle disposizioni dei protocolli suddetti.

Articolo 7

Ogni animale importato ai sensi del presente regolamento viene identificato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97.

Articolo 8

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO II

- Ungheria
 - Polonia
 - Repubblica ceca
 - Slovacchia
 - Romania
 - Bulgaria
 - Lituania
 - Lettonia
 - Estonia
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di

Gaza⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1998.
Esso si applica dal 3 al 16 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in ecu/100 pezzi)

Periodo: dal 3 al 16 giugno 1998

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,04	7,27	29,37	15,11
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose fiore piccolo
Israele	9,21	9,12	14,34	11,43
Marocco	13,42	12,74	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1151/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

considerando che il regolamento (CE) n. 1150/98 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1998.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1152/98 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 1998
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 31.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 giugno 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	18,52	7,04
1701 11 90 ⁽¹⁾	18,52	12,98
1701 12 10 ⁽¹⁾	18,52	6,85
1701 12 90 ⁽¹⁾	18,52	12,46
1701 91 00 ⁽²⁾	22,59	14,59
1701 99 10 ⁽²⁾	22,59	9,42
1701 99 90 ⁽²⁾	22,59	9,42
1702 90 99 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1153/98 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 1998
che rettifica il regolamento (CE) n. 1105/98 che fissa i dazi all'importazione nel
settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 1105/98 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1105/98 che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1105/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	7,19	0,00
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	51,53	41,53
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	51,53	41,53
	di qualità media	76,84	66,84
	di bassa qualità	92,82	82,82
1002 00 00	Segala	108,30	98,30
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	108,30	98,30
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	108,30	98,30
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	98,71	88,71
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	98,71	88,71
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	108,30	98,30

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1998

concernente un programma pluriennale di promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener II)

(98/352/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede tra gli obiettivi dell'azione comunitaria l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- (2) considerando che l'articolo 129 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che i programmi Altener contribuiscono alla protezione della salute;
- (3) considerando che alla riunione del 29 ottobre 1990 il Consiglio ha stabilito l'obiettivo di stabilizzare ai livelli del 1990 le emissioni globali di CO₂ nell'intera Comunità entro l'anno 2000;
- (4) considerando che la decisione 93/389/CEE ha istituito un meccanismo di sorveglianza delle emis-

sioni di CO₂ e degli altri gas ad effetto serra nella Comunità ⁽⁵⁾;

- (5) considerando che le emissioni di CO₂ nella Comunità provocate dal consumo di energia rischiano di aumentare del 3 % tra il 1995 e il 2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; che è pertanto necessario adottare misure complementari;
- (6) considerando che nella riunione del 25 e 26 giugno 1996, il Consiglio ha osservato che nel quadro dei negoziati intesi alla stesura del protocollo, in forza del Mandato di Berlino, il secondo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) ha concluso che l'analisi dei fatti indica una precisa influenza umana sul cambiamento climatico globale e ha ribadito la necessità di intervenire rapidamente con il massimo raggio di azione possibile; che il Consiglio ha inoltre osservato che vi sono significative opportunità da cogliere «senza rimpianti», ed ha chiesto alla Commissione di individuare le misure da adottare a livello comunitario;
- (7) considerando che la Commissione ha comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio, con il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo che dovranno avere le fonti energetiche rinnovabili;

⁽¹⁾ GU C 192 del 24. 6. 1997, pag. 16.

⁽²⁾ Parere espresso il 29 ottobre 1997 (GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 32).

⁽³⁾ GU C 379 del 15. 12. 1997, pag. 63.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 6 novembre 1997 (GU C 358 del 24. 11. 1997, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 19 gennaio 1998 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 31) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18. 5. 1998).

⁽⁵⁾ GU L 167 del 9. 7. 1993, pag. 31.

- (8) considerando che nella sua risoluzione del 4 luglio 1996 ⁽¹⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad attuare un piano di azione comunitario per promuovere le fonti energetiche rinnovabili;
- (9) considerando che con il Libro verde del 20 novembre 1996, «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili», la Commissione ha avviato un processo per sviluppare una strategia ed un piano di azione della Comunità relativo alle fonti energetiche rinnovabili;
- (10) considerando che nella risoluzione del 14 novembre 1996 ⁽²⁾ sul Libro bianco della Commissione «Una politica energetica per l'Unione europea», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a preparare un programma finanziario per promuovere l'energia duratura; che nella risoluzione del 15 maggio 1997 ⁽³⁾ sul Libro verde «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili», esso chiede espressamente la rapida adozione di un programma Altener II rafforzato;
- (11) considerando che l'articolo 8 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽⁴⁾, offre la possibilità agli Stati membri di promuovere la penetrazione sul mercato di elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili attribuendo loro una priorità;
- (12) considerando che a norma dell'articolo 130 A del trattato la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione per rafforzare la sua coesione economica e sociale, in particolare ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, e quello delle regioni meno favorite; che la sua azione copre, tra l'altro, il settore dell'energia;
- (13) considerando che, con decisione 93/500/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato un programma comunitario per la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (Altener) finalizzato ad aumentare la quota di mercato delle energie rinnovabili così come il loro contributo alla produzione globale di energia primaria nella Comunità e che tale programma scade il 31 dicembre 1997;
- (14) considerando che la Comunità ha riconosciuto che il programma Altener costituisce un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO₂;
- (15) considerando che la decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, ha istituito un quarto programma quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico, e dimostrazione; che la politica nel settore delle energie rinnovabili costituisce uno strumento importante per l'impiego e la promozione delle nuove tecnologie energetiche da sviluppare in tale programma; che il programma Altener II è uno strumento complementare di detto programma;
- (16) considerando che il programma Altener II non modifica i progetti o i sistemi nazionali per la promozione delle energie rinnovabili; che l'obiettivo è di aggiungere un aspetto comunitario che rappresenta un valore aggiunto;
- (17) considerando inoltre che il quinto programma quadro di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dovrà riservare un'attenzione particolare all'energia e che il programma Altener II dovrà ancora una volta rivelarsi uno strumento prezioso, complementare di tale futuro programma;
- (18) considerando che le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una fonte d'energia importante per l'Unione europea, che offre un potenziale commerciale considerevole, e che il loro sviluppo dovrebbe pertanto essere accompagnato da una strategia specifica e da azioni mirate volte a far sì che siano al tempo stesso economicamente valide e competitive e, di conseguenza, a creare un ambiente favorevole agli investimenti;
- (19) considerando che il crescente sfruttamento delle energie rinnovabili avrà un effetto positivo sia per l'ambiente che per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia; che uno sviluppo libero e in vasta scala delle fonti energetiche disponibili consentirà di sfruttarne appieno il potenziale economico e sociale; che è auspicabile una maggiore cooperazione internazionale per ottenere i migliori risultati;
- (20) considerando che un rafforzamento del programma Altener II rappresenta uno strumento indispensabile per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili; che le fonti energetiche rinnovabili dovrebbero coprire una percentuale congrua del mercato interno europeo dell'energia;
- (21) considerando che le azioni mirate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) hanno lo scopo di favorire ed accelerare gli investimenti in nuove capacità installate per la produzione di energia proveniente

⁽¹⁾ GU C 211 del 22. 7. 1996, pag. 27.

⁽²⁾ GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 279.

⁽³⁾ GU C 167 del 2. 6. 1997, pag. 160.

⁽⁴⁾ GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 235 del 18. 9. 1993, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 616/96/CE (GU L 86 del 4. 4. 1996, pag. 69).

da fonti rinnovabili, fornendo un sostegno finanziario, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per ridurre i costi periferici e di servizio dei progetti e consentendo così di superare gli ostacoli non tecnici; che tali azioni agevolano in particolare l'accesso a consulenze specializzate, l'analisi di prospettive di mercato, la scelta del sito, le domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio, le iniziative prese dalle PMI in materia di investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, l'elaborazione di un piano finanziario, la predisposizione delle gare di appalto, la formazione del personale tecnico e l'avviamento all'esercizio;

- (22) considerando che azioni mirate riguardano la realizzazione di progetti nei settori della biomassa, in particolare coltivazioni energetiche, legname da riscaldamento, scarti agricoli e forestali, rifiuti urbani che non si prestano al riciclaggio, biocarburanti liquidi e biogas; dei sistemi solari di energia termica e fotovoltaica; dei sistemi solari passivi e attivi negli edifici; degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni (< 10 MW); dell'energia mareomotrice, dell'energia eolica e dell'energia geotermica;
- (23) considerando che lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili può contribuire a creare un sistema energetico competitivo per l'intera Europa e a sviluppare un settore europeo delle fonti di energia rinnovabili che offra ampie possibilità di esportazione di know-how e di investimenti nei paesi terzi, con la partecipazione della Comunità;
- (24) considerando che nell'attuazione del programma occorre garantire una stretta collaborazione con gli altri programmi ed azioni della Comunità intesi a promuovere le energie rinnovabili;
- (25) considerando che al fine di assicurare un utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario la Commissione garantirà che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controllerà e valuterà sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti che dispongono di un sostegno;
- (26) considerando che un importo di riferimento finanziario, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995⁽¹⁾, è previsto nella decisione per l'intera durata del programma senza che ciò pregiudichi le competenze delle autorità di bilancio definite dal trattato;

- (27) considerando che, in base alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1994 e alla comunicazione presentata a questo riguardo dalla Commissione al Consiglio nel maggio 1994, è politicamente ed economicamente auspicabile aprire il programma Altener II ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale; che occorre altresì aprirlo a Cipro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un programma pluriennale di misure ed azioni, Altener II, allo scopo di promuovere l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità, denominato nel prosieguo «il programma».

Il programma ha i seguenti obiettivi:

- a) contribuire a creare le condizioni necessarie per attuare un piano d'azione comunitario per le fonti energetiche rinnovabili, in particolare le condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative;
- b) promuovere gli investimenti privati e pubblici nei settori della produzione e dello sfruttamento delle energie a partire da fonti rinnovabili.

Tali obiettivi specifici concorrono al conseguimento degli obiettivi — complementari a quelli degli Stati membri — e delle seguenti priorità generali della Comunità: limitazione delle emissioni di CO₂; aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili nell'equilibrio energetico, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promozione dell'occupazione, sviluppo economico, coesione economica e sociale e sviluppo locale e regionale, compreso il rafforzamento del potenziale economico delle regioni remote e periferiche.

2. Nell'ambito del programma è attribuito un finanziamento comunitario per azioni rispondenti agli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma è pari a 22 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'Autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

Il programma finanzia le seguenti azioni e misure in materia di fonti energetiche rinnovabili:

- a) studi ed altre azioni, destinati ad attuare e completare altre misure comunitarie e degli Stati membri adottate per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Tali studi ed azioni riguardano in

⁽¹⁾ GU C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 4.

particolare: la messa a punto di strategie settoriali e di mercato, l'elaborazione di norme e di certificazioni, l'agevolazione di gare d'appalto raggruppate, analisi comparative, fondate sul progetto, relative all'incidenza sull'ambiente e all'evoluzione dei costi e dei benefici a lungo termine tra l'utilizzo delle fonti energetiche tradizionali e di quelle rinnovabili, l'analisi delle condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusa l'analisi di un'eventuale utilizzazione di misure economiche e/o di incentivi fiscali atti a favorire la diffusione delle energie rinnovabili, la predisposizione di opportuni atti legislativi che promuoveranno un clima favorevole agli investimenti e migliori metodi che consentano di valutare i costi e i benefici che non si riflettono nei prezzi di mercato;

b) azioni pilota d'interesse comunitario volte a creare o ampliare le strutture e gli strumenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito:

- della pianificazione locale e regionale,
- degli strumenti di pianificazione, progettazione e valutazione,
- dei nuovi prodotti finanziari e di strumenti di mercato;

c) misure volte a sviluppare le strutture dell'informazione, dell'insegnamento e della formazione; misure per promuovere lo scambio di esperienze e di know-how allo scopo di migliorare il coordinamento tra le attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; istituzione di un sistema centralizzato di raccolta e diffusione delle informazioni relative alle fonti energetiche rinnovabili;

d) azioni mirate per favorire la diffusione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili nonché del relativo know-how, al fine di facilitare la transizione tra la dimostrazione e la commercializzazione e di promuovere gli investimenti, tramite un'attività di consulenza in materia di preparazione e presentazione di progetti esecutivi e per l'attuazione degli stessi;

e) azioni di controllo e valutazione volte a:

- controllare l'attuazione della strategia e del piano di azione della Comunità per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
- sostenere iniziative intraprese nell'ambito del piano di azione per promuovere un miglior coordinamento per una maggiore sinergia tra le azioni, comprese tutte le attività finanziate dalla Comunità, nonché quelle finanziate da altri organismi di finanziamento, quali la Banca europea per gli investimenti;
- valutare i progressi conseguiti dalla Comunità e formulare osservazioni su quelli realizzati dagli Stati membri in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;

— valutare gli effetti e l'economicità delle azioni nonché delle misure adottate nell'ambito del programma. Nella valutazione si terrà anche conto degli aspetti ambientali e sociali, compresi gli effetti sull'occupazione.

Articolo 3

1. Tutti i costi relativi alle azioni e misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), sono a carico della Comunità. Nel caso in cui un organismo diverso dalla Commissione proponga misure di cui alla lettera c), la quota di finanziamento della Comunità non può superare il 50 % del costo totale della misura e l'importo rimanente può essere coperto da fondi pubblici o privati, oppure con una combinazione di entrambi.

2. La quota di finanziamento nell'ambito del programma per le azioni e misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non può superare il 50 % del loro costo globale; l'importo rimanente può essere coperto con fondi pubblici o privati, oppure con una combinazione di entrambi.

3. La quota di finanziamento nell'ambito del programma relativa alle azioni e misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) è stabilita annualmente per ciascuna azione mirata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma. Essa assicura inoltre che le azioni di cui al presente programma siano sottoposte a una stima preliminare, al controllo e alla successiva valutazione la quale, al termine del progetto, deve includere la valutazione dell'impatto o dell'attuazione nonché la verifica che gli obiettivi originari siano stati conseguiti. La Commissione assicura che i beneficiari selezionati le sottopongano una relazione almeno ogni sei mesi, o per i progetti di durata inferiore ad un anno, ad una scadenza intermedia, e al termine del progetto.

La Commissione terrà informato il comitato di cui all'articolo 5 dell'evoluzione dei progetti.

2. Le condizioni e gli orientamenti per il finanziamento delle azioni e misure previste all'articolo 2, paragrafo 1 sono definiti annualmente tenendo conto:

- a) delle priorità della Comunità e degli Stati membri stabilite nei loro programmi di promozione delle fonti ed energetiche rinnovabili;
- b) dei criteri di redditività, del potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili e dei loro effetti sull'occupazione e l'ambiente, in particolare sulla riduzione delle emissioni di CO₂;

- c) per le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del costo relativo dell'agevolazione, della validità commerciale a lungo termine, della nuova capacità di produzione prevista e dell'entità dei vantaggi transregionali e/o transnazionali;
- d) dei principi enunciati nell'articolo 92 del trattato e dei pertinenti orientamenti comunitari sugli aiuti statali per la protezione ambientale.

Il comitato di cui all'articolo 5 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

Articolo 5

La Commissione è assistita da un comitato, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Al momento della votazione in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dal suddetto articolo. Il Presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure immediatamente applicabili che tuttavia se non sono conformi al parere formulato dal comitato sono subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

- a) la Commissione può differire per un periodo massimo di un mese, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

Articolo 6

1. Nel corso del secondo anno del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sulle misure adottate per promu-

overe le fonti energetiche rinnovabili a livello comunitario e degli Stati membri con riferimento agli obiettivi definiti nell'articolo 1. La relazione è corredata di eventuali proposte di modifiche del programma che potrebbero rivelarsi necessarie alla luce di questi risultati.

2. Al termine del programma la Commissione valuta, sulla base di una relazione elaborata da esperti indipendenti, i risultati raggiunti con l'applicazione della presente decisione e la coerenza delle azioni nazionali e comunitarie, informando a tale riguardo il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.

Articolo 7

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, e secondo le procedure da convenire con questo paese.

Articolo 8

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1998, fino all'entrata in vigore del programma quadro pluriennale per azioni nel settore dell'energia e non oltre il 31 dicembre 1999.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

LORD SIMON of HIGHBURY

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1997

relativa ad aiuti di Stato a favore dell'impresa «Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH»

[notificata con il numero C(1997) 2903]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/353/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni, conformemente all'articolo 93 del trattato,

considerando quanto segue:

I

Il 15 dicembre 1995 la Commissione, a seguito di numerose denunce, ha avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato in relazione agli aiuti a favore dell'impresa «Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH» (GAV) di Aquisgrana. GAV è un'impresa senza fini di lucro, gestita dall'associazione «Sozialwerk Aachener Christen e.V.». L'impresa opera nel settore del mercato dei rifiuti, nel quale provvede alla raccolta, alla cernita ed alla vendita come materie prime secondarie di rifiuti riciclabili, nel quadro del «Duales System Deutschland» (DSD). In tale settore GAV si trova in concorrenza con imprese private commerciali, le quali ritengono che essa si sia comportata sul mercato in modo aggressivo ed hanno per tale motivo presentato denuncia alla Commissione.

GAV ha normalmente da 40 a 60 dipendenti, il 25 % dei quali è costituito da persone disabili e il 50 % da disoc-

cupati di lunga durata, difficilmente collocabili. Tale personale «problematico», che non è stato scelto dalla stessa GAV, bensì dal locale «Sozial- und Arbeitsamt» (ufficio del lavoro e dell'assistenza sociale), è occupato in base a contratti di lavoro a tempo determinato. L'impiego di tali persone presso GAV ha lo scopo di addestrarle e successivamente integrarle nel mercato del lavoro «normale». Per poter assolvere i compiti specifici di formazione e reintegrazione di tale manodopera, GAV occupa inoltre personale specializzato (assistenti sociali, pedagoghi), incaricato di assisterle. Dal 1987 al 1995 GAV ha occupato e addestrato in totale 440 persone, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato. Nel 1993 il fatturato di GAV è stato di 2,8 milioni di DEM, equivalente allo 0,004 % del totale del mercato tedesco, che ammonta a 75 milioni di DEM. Nel 1994 il fatturato di GAV è stato di 3,6 milioni di DEM e nel 1995 di 4,1 milioni di DEM. Nel 1995 l'impresa ha presentato un bilancio di 4,7 milioni di DEM.

Fino al 1992 GAV ha svolto per la città di Aquisgrana esclusivamente l'attività di raccolta di rifiuti riciclabili — che costituiva allora un servizio puramente municipale — ricavandone la compensazione dei costi sostenuti. Poiché GAV presentava notevoli deficit di bilancio, la città di Aquisgrana decise di integrarla nel nuovo sistema comunale di smaltimento dei rifiuti. La decisione si basava sulle conclusioni e le raccomandazioni di un consulente indipendente, incaricato di presentare una relazione annuale sulla situazione economica di GAV e se necessario di formulare suggerimenti per migliorarne la redditività, in modo da ridurre così il sostegno finanziario fornito dalla città stessa all'impresa. Nella sua relazione per il 1992 il consulente aveva suggerito di integrare le attività di GAV nel sistema DSD, che è un sistema privato per la raccolta di rifiuti di imballaggio, non sovvenzionato dallo Stato e basato su un accordo fra numerose imprese commerciali

fra loro in concorrenza. In tale contesto GAV aveva l'obbligo di raccogliere, fare la cernita e commerciare tutti i rifiuti riciclabili della città di Aquisgrana. Poiché il locatore aveva disdetto il contratto di locazione del capannone nel quale GAV esercitava la propria attività, l'impresa si era impegnata, per eseguire l'attività stessa, a costruire un nuovo locale, su un terreno di proprietà del comune di Aquisgrana, per il quale ha ottenuto un diritto di superficie. Il corrispettivo annuale ammonta attualmente a 118 000 DEM.

Non essendo in grado, a causa delle sue precarie condizioni finanziarie, di provvedere totalmente con mezzi propri alla costruzione del nuovo locale (il cui costo ammontava a circa 4 milioni di DEM), GAV ha ottenuto un contributo ad hoc dal «Regierungspräsident» (presidente del governo locale) di Colonia. Ai sensi della relativa decisione amministrativa, tuttavia, la concessione del contributo era sottoposta alla condizione che l'impresa utilizzasse il locale esclusivamente per la cernita dei rifiuti e si impegnasse ad assumere lavoratori svantaggiati per altri 25 anni. Ove non avesse rispettato tali condizioni GAV doveva rimborsare immediatamente il contributo.

GAV ha inoltre ricevuto contributi annui dalla città di Aquisgrana, per misure volte a promuovere l'occupazione. In base all'accordo fra la città di Aquisgrana e GAV il contributo è consistito nel versamento massimo di 240 000 DEM nel 1992, da aggiungersi al contributo che sarebbe stato necessario per la totale copertura del corrispettivo del diritto di superficie. Per il 1993 era previsto che i versamenti complessivi non superassero l'importo di 240 000 DEM, compreso il contributo per detto corrispettivo. A partire dal 1994 l'accordo prevedeva una riduzione dei contributi, fino ad un importo che nel massimo poteva essere pari al corrispettivo annuo. In base all'accordo GAV ha ricevuto dalla città di Aquisgrana i seguenti importi:

1992	244 268 DEM
1993	179 243 DEM
1994	59 621 DEM

Benché non rientrassero in alcun regime di aiuti autorizzato, non sono stati notificati alla Commissione né il contributo per la costruzione dei nuovi locali, né i versamenti effettuati dalla città di Aquisgrana, poiché sia le autorità di Aquisgrana che quelle di Colonia avevano ritenuto che tali misure non costituissero aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, basandosi a tal fine su due argomenti. Secondo il primo argomento, GAV non ha scopi di lucro, bensì è un'impresa di utilità pubblica. In secondo luogo gli importi messi a disposizione sono serviti all'impresa soltanto per coprire i costi aggiuntivi dovuti all'assunzione, alla formazione ed all'assistenza di giovani disoccupati e di persone svantaggiate. Le autorità aggiungevano d'altra parte che GAV era in concorrenza con altre imprese, che sarebbe soggetta al loro controllo e che non era stato riscontrato alcun comportamento aggressivo dell'impresa sul mercato.

I concorrenti di GAV che hanno presentato le denunce alla Commissione hanno contemporaneamente richiesto ai tribunali amministrativi tedeschi dei provvedimenti provvisori contro la decisione del «Regierungspräsident» di Colonia di sovvenzionare la costruzione del nuovo locale aziendale, fondando le loro domande su un'asserita violazione del diritto della concorrenza tedesco, nonché degli articoli 92 e 93 del trattato. I due ricorsi amministrativi inoltrati, con richiesta di un'immediata sospensione del pagamento dei contributi, sono stati tuttavia entrambi respinti. Nel corso dei due procedimenti era stato accertato che le imprese concorrenti, a differenza di GAV, realizzavano elevati profitti e che GAV, nel caso in cui fossero stati adottati provvedimenti provvisori, accogliendo le richieste dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere dichiarata in fallimento. I due organi giurisdizionali aditi hanno inoltre espresso dubbi circa il fatto che le misure a favore di GAV configurassero aiuti ai sensi dell'articolo 92 del trattato, constatando infine che le imprese concorrenti non erano state in grado di provare il comportamento aggressivo sul mercato da parte di GAV.

Nella valutazione del sostegno finanziario concesso a GAV la Commissione ha ritenuto che le misure configurassero aiuti da notificare individualmente, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Essa ha espresso inoltre notevoli dubbi sul fatto che ricorressero i presupposti di applicazione delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato ed ha quindi deciso di avviare il procedimento.

II

Con lettera del 2 aprile 1996 le autorità tedesche hanno comunicato le proprie osservazioni in ordine alla decisione della Commissione di avviare il procedimento in forza dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato per gli aiuti a favore di GAV.

In tale lettera esse confermarono prima di tutto la loro convinzione che le misure non costituissero aiuti di Stato, poiché il 75 % delle attività di GAV riguardano la raccolta di rifiuti domestici. La Commissione avrebbe infatti ritenuto che gli incentivi a tali tipi di raccolta non costituissero aiuti di Stato qualora le materie prime secondarie siano vendute a prezzi di mercato.

A loro parere era inoltre da escludere che le sovvenzioni a GAV avessero il carattere di aiuti, poiché GAV non è un'impresa avente scopi di lucro e non può quindi, in ragione di tale sua caratteristica, essere comparata alle imprese «normali», attive nello stesso mercato.

In tale contesto esse richiamavano nuovamente l'attenzione sul fatto che la finalità principale di GAV non è quella svolta nel mercato del riciclaggio dei rifiuti, in concorrenza con altre imprese, bensì la formazione di persone svantaggiate: tali persone, che altrimenti sarebbero escluse dal «normale» mercato del lavoro, potevano invece molto più facilmente, secondo il loro contratto a tempo determinato con GAV, essere integrate in tale mercato senza aver più bisogno di ulteriore sostegno finanziario pubblico. Le sovvenzioni annuali della città di

Aquisgrana coprivano soltanto i costi aggiuntivi che GAV doveva sostenere a causa della sua situazione particolare di impresa senza fini di lucro e del suo scopo di provvedere alla formazione di persone svantaggiate.

Le autorità tedesche sottolineavano inoltre come risultasse accertato che le sovvenzioni annuali non consentivano a GAV di tenere bassi i prezzi dei prodotti finali. L'accordo fra GAV e la città di Aquisgrana prevedeva che prima di ogni sovvenzione della città venissero eseguiti controlli, a diversi livelli, da parte di controllori indipendenti l'uno dall'altro. Conseguentemente le sovvenzioni venivano concesse ogni anno a condizione che:

- GAV ingaggiasse un revisore dei conti indipendente, che riferisse continuamente circa le prospettive finanziarie dell'impresa;
- il «Rechnungsprüfungsamt» (ufficio di controllo contabile) comunale avesse permanentemente accesso ai bilanci dell'impresa e potesse eseguire efficaci controlli;
- lo «Jugendhilfeausschuß» (commissione per l'assistenza ai giovani) della città di Aquisgrana ricevesse regolarmente dei rapporti sulla situazione economica di GAV e l'utilizzazione fatta delle sovvenzioni.

Tali controlli, preliminari ad ogni sovvenzione, escludevano che GAV potesse abusare della situazione, comportandosi in modo aggressivo sul mercato.

Per quanto riguarda il contributo agli investimenti di 2,7 milioni di DEM, concesso dal «Regierungspräsident» di Colonia per la costruzione dei nuovi locali aziendali, le autorità tedesche facevano rilevare che la costruzione di tali locali non soltanto era divenuta necessaria perché il proprietario dei vecchi locali in affitto aveva disdetto il contratto, bensì anche perché i vecchi locali non erano conformi alle norme tedesche in materia di protezione dell'ambiente, in particolare di inquinamento dell'aria e delle acque e di prevenzione dell'inquinamento sonoro. Poiché il vecchio capannone non era conforme alle prescrizioni per la protezione dell'ambiente, l'autorizzazione concessa a GAV di esercitarvi la propria attività era soltanto provvisoria e limitata nel tempo. Il trasferimento in un nuovo capannone era dunque di importanza vitale per l'impresa, che tuttavia non era in grado di finanziare la costruzione con mezzi propri, a causa delle sue cattive condizioni finanziarie. In tale contesto le autorità tedesche ribadivano che la decisione dell'amministrazione era sottoposta alla condizione che GAV utilizzasse il capannone esclusivamente per le operazioni di cernita dei rifiuti riciclabili e che continuasse per altri 25 anni ad assumere persone svantaggiate. Nel caso in cui tali condizioni non fossero rispettate GAV era tenuta a restituire immediatamente la sovvenzione.

Per concludere, le autorità tedesche sostenevano che tutte le misure a favore di GAV erano conformi alle cinque raccomandazioni del Consiglio europeo di Essen, poiché le attività di GAV perseguono, senza eccezione, la reintegrazione di persone svantaggiate nel mercato del lavoro e GAV non sarebbe in grado di provvedervi senza il sostegno finanziario pubblico.

III

Con lettera del 10 luglio 1996 la Commissione comunicava al governo tedesco le osservazioni pervenute da parte di terzi, a seguito della comunicazione relativa all'avvio del procedimento (¹), e precisamente da parte di un avvocato che rappresenta un concorrente regionale tedesco e da parte del consorzio tedesco «Sekundärrohstoffe und Entsorgung» (materie prime secondarie e smaltimento). L'avvocato che rappresenta il concorrente regionale tedesco condivideva totalmente il parere della Commissione, secondo cui le misure a favore di GAV debbono essere considerate aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. A suo parere non si applicava alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato. Pertanto gli aiuti dovevano essere soppressi.

Per quanto riguarda le sovvenzioni annuali della città di Aquisgrana, l'avvocato conveniva che GAV, in ragione del suo particolare statuto, doveva sostenere costi più elevati, rispetto a un'impresa normale, cosicché poteva essere giustificato un rimborso di tali costi aggiuntivi. Le sovvenzioni della città di Aquisgrana, tuttavia, andavano al di là di un semplice rimborso e avrebbero consentito a GAV di utilizzare i mezzi in questione per la propria attività commerciale e di comportarsi aggressivamente sul mercato. In tale situazione il suo rappresentato, che non riceveva alcun aiuto, non era più in grado di essere competitivo e perdeva clienti. L'avvocato contestava anche espressamente, in tale contesto, che l'amministrazione comunale di Aquisgrana esercitasse un efficace controllo sulla politica dei prezzi di GAV.

In relazione al contributo per gli investimenti del «Regierungspräsident» di Colonia, l'avvocato metteva in dubbio l'esistenza di un qualunque nesso fra tale versamento e il rimborso di costi aggiuntivi che GAV si trovi a sostenere. La costruzione del nuovo capannone, al contrario, rende possibile a GAV di espandere le sue attività, rafforzando così la propria competitività rispetto ad altre imprese del settore del riciclaggio, che non ricevono finanziamenti pubblici. Pertanto anche il sostegno concesso per la costruzione del nuovo capannone induce un'inaccettabile distorsione della concorrenza.

Il consorzio tedesco «Sekundärrohstoffe und Entsorgung» condivideva l'opinione dell'avvocato che le sovvenzioni della città di Aquisgrana andassero oltre l'eliminazione degli svantaggi commerciali di GAV e contestava a sua volta l'esistenza di un nesso fra il contributo agli investimenti del «Regierungspräsident» di Colonia e i costi

(¹) GU C 144 del 16. 5. 1996, pag. 9.

aggiuntivi che GAV deve sostenere. GAV avrebbe ricevuto finanziamenti pubblici superiori a quelli necessari per compensare i suoi svantaggi, venendo così posta in grado di tenere sul mercato un comportamento aggressivo e di falsare la concorrenza. Tale comportamento non è ammesso dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Pertanto gli aiuti dovevano essere restituiti.

IV

Con lettera del 29 agosto 1996 il governo tedesco ha comunicato la propria risposta alle osservazioni dei terzi. Su espressa domanda della Commissione, che l'aveva formulata in una lettera del 28 ottobre 1996 e in occasione di una riunione del 15 aprile 1997, la risposta è stata completata con due lettere dell'11 dicembre 1996 e del 7 luglio 1997. A tali lettere erano acclusi vari allegati, che dovevano documentare lo statuto particolare di GAV, la sua politica dei prezzi e i controlli esercitati dalle autorità, nonché la necessità del contributo pubblico per la costruzione dei locali aziendali.

Dai bilanci dell'impresa per il periodo dal 1990 al 1995 risultava che, a fronte di un capitale proprio di 350 000 DEM nel 1990, le perdite cumulate ammontavano a 370 000 DEM. Sebbene i modesti profitti nel corso del periodo di riferimento avessero permesso di ridurre l'importo delle perdite da riportare, esso ammontava comunque a 42 400 DEM alla fine del 1995.

Un elenco dettagliato dei nominativi del personale documentava che dal 1987 al 1995 erano state temporaneamente occupate e formate da GAV 440 persone.

Una relazione predisposta nel novembre del 1994 da un consulente indipendente comparava fra l'altro le sovvenzioni statali e i costi aggiuntivi sostenuti da GAV per assumere e formare persone svantaggiate, nel periodo dal 1991 al 1995. Da tale raffronto risultava che nel 1991 — cioè nell'ultimo anno in cui GAV era stata attiva esclusivamente nel settore dello smaltimento dei rifiuti per la città di Aquisgrana, svolgendo in tal modo un compito esclusivamente comunale — l'ammontare dei finanziamenti pubblici superava di 700 000 DEM gli svantaggi economici di GAV. Tale eccedenza era stata tuttavia costantemente ridotta, a tal punto che già nel 1994 gli svantaggi economici superavano di 124 000 DEM le sovvenzioni pubbliche. Per il 1995 era anzi previsto che l'eccedenza degli svantaggi economici non compensata fosse di 393 000 DEM.

Un'altra relazione predisposta nel marzo del 1996 da un consulente indipendente comparava i prezzi medi della carta riciclata rilevati mensilmente dalla società di ricerche di mercato «Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH» (EUWID) e quelli praticati da GAV dal febbraio

1994 al gennaio 1996. Le cifre riportate in tale relazione indicavano che GAV non aveva mai praticato prezzi inferiori a quelli rilevati da EUWID. Gli estratti presentati alla Commissione dei contratti fra GAV e alcuni dei suoi clienti, confermavano le conclusioni del consulente, poiché era stato sempre convenuto che i prezzi per ciascuna fornitura di carta riciclata sarebbero stati fissati sulla base dell'indice dei prezzi della EUWID relativo all'epoca della fornitura.

Una copia del contratto quadro fra la città di Aquisgrana e GAV, che regola le obbligazioni reciproche dei contraenti, dimostrava che ogni versamento da parte della città era preceduto da controlli, eseguiti a diversi livelli da controllori indipendenti l'uno dall'altro. Il verbale della riunione dello «Jugendhilfeausschuß» del 3 settembre 1991, presentato a riprova dell'esecuzione dei controlli, confermava che tali controlli avevano effettivamente avuto luogo e che l'impresa aveva presentato tutte le informazioni economiche richieste, in conformità al contratto quadro.

Le copie di due distinte decisioni del 24 febbraio 1993 e del 3 settembre 1993, che avevano autorizzato GAV, in via eccezionale e provvisoria, fino alla costruzione dei nuovi locali, a continuare a svolgere le sue attività nel vecchio capannone, provavano che in quest'ultimo le condizioni di produzione non rispettavano le norme legislative tedesche in materia di ambiente (in particolare quelle sull'inquinamento dell'aria e sull'inquinamento sonoro). La copia del preavviso del 27 dicembre 1994 dimostrava inoltre che il proprietario del vecchio capannone intendeva risolvere il contratto di locazione alla fine del 1995 e non era disposto a prorogarne la durata oltre tale data.

V

Nel corso del procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato si rafforzava la convinzione, espressa dalla Commissione all'avvio del medesimo, che le misure della città di Aquisgrana e del «Regierungspräsident» di Colonia configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Come sopra chiarito, GAV ha ricevuto sovvenzioni pubbliche per un totale di 3 183 832 DEM, dei quali 2,7 milioni quale contributo per investimenti nell'anno 1992 e 483 832 DEM sotto forma di contributi annuali per il 1992, 1993 e 1994 (a partire dal 1995 l'accordo fra la città di Aquisgrana e GAV non prevedeva più tali contributi).

Il fatto che GAV provvede alla raccolta di rifiuti domestici non implica di per sé che sia da escludersi la qualificazione di tali misure come aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha piuttosto sostenuto in passato (risposta all'interrogazione scritta 2057/92)⁽¹⁾ che gli incentivi a tali tipi di raccolta non costituiscono aiuti di Stato quando le materie prime secondarie vengono poste in vendita a prezzi di mercato. Il governo tedesco ha sottolineato alla Commissione e

⁽¹⁾ GU C 47 del 18. 2. 1993, pag. 14.

documentato che come minimo il 75 % delle attività di GAV riguardano la raccolta di rifiuti domestici. In tal modo tuttavia non veniva né provato che GAV eseguisse un'attività che, secondo il diritto tedesco, rientra normalmente nelle competenze dei comuni, né che non vi sia concorrenza in tale campo. Anzi la raccolta, la cernita e la vendita di rifiuti riciclabili costituisce un'attività privata da quando è stato introdotto il «Duales System» (secondo sistema di raccolta dei rifiuti). Secondo tale sistema operano numerose imprese, in concorrenza fra loro. Può trattarsi, nel settore in questione, di concorrenza transfrontaliera, in particolare quando l'impresa favorita abbia sede in prossimità delle frontiere con altri Stati. Di conseguenza le sovvenzioni a tali imprese possono costituire degli aiuti che falsano la concorrenza ovvero possono incidere sugli scambi fra Stati membri, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Occorre inoltre accertare che le sovvenzioni a GAV non siano state concesse per la raccolta separata di rifiuti riciclabili, bensì a sostegno dell'assunzione, da parte di GAV, di disoccupati difficilmente collocabili.

Anche il fatto che GAV sia di proprietà dell'associazione «Sozialwerk Aachener Christen e. V.», e che non abbia scopi di lucro, esattamente come l'associazione proprietaria, è irrilevante, dato che GAV si trova in concorrenza con imprese commerciali sul mercato dei rifiuti. L'argomento secondo il quale gli aiuti si limitavano a compensare costi aggiuntivi non modifica il carattere di aiuto, mentre deve essere preso in considerazione nel valutare se agli aiuti sia applicabile una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

Né il contributo per investimenti di 2,7 milioni di DEM, né le sovvenzioni annuali ricevute da GAV dal 1992 al 1994 sono stati preventivamente notificati a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, benché non si basassero su regimi di aiuto già autorizzati. Gli aiuti sono quindi stati concessi illegalmente.

Sia il contributo per investimenti sia le sovvenzioni annue sono peraltro da esaminare in vista dell'applicabilità di una delle deroghe previste rispettivamente dall'articolo 92 del trattato e dall'articolo 61 dell'accordo SEE.

Le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato non si applicano nella fattispecie, tenuto conto delle caratteristiche degli aiuti e del fatto che non ricorrono i presupposti per la loro applicazione.

D'altra parte la città di Aquisgrana non si trova in una zona che possa usufruire di aiuti regionali, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c).

Per contro, tenuto conto sia della finalità sociale dei contributi annui, versati per consentire a GAV di assumere e di formare persone svantaggiate, sia dell'importanza dei nuovi locali — costruiti nel quadro delle modifiche previste da un programma di ristrutturazione —

per la prosecuzione delle attività sociali di GAV, nonché del fatto che gli aiuti non sono stati usati slealmente per tenere un comportamento aggressivo sul mercato, la Commissione è pervenuta alla conclusione che le condizioni degli scambi non si trovano alterate in misura contraria all'interesse comune. Per tali motivi e sulla base delle considerazioni esposte in appresso, in relazione agli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione⁽¹⁾ e, rispettivamente, per la valutazione degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽²⁾, la Commissione è pervenuta alla conclusione che gli aiuti rientrano nel campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere autorizzati in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche.

Sovvenzioni annue per complessivi 0,48 milioni di DEM (delle quali nel frattempo è cessata la corresponsione)

A questo proposito si deve tenere conto del fatto che GAV si trova sì in concorrenza con altre imprese del settore del riciclaggio dei rifiuti, ma che le attività economiche da essa svolte vanno al di là di tale specifico settore. L'impresa è infatti obbligata ad assumere a tempo determinato disabili e disoccupati di lunga durata ed a provvedere alla loro formazione. Ciò implica per gli interessati un duplice vantaggio. Prima di tutto essi trovano un'occupazione, almeno per un periodo di tempo determinato e, in secondo luogo, la formazione specifica ricevuta da GAV può aumentare le loro prospettive di trovare un'occupazione sul mercato del lavoro «normale», dal quale altrimenti sarebbero stati forse definitivamente esclusi. Perciò l'attività di GAV è conforme alle raccomandazioni del Consiglio europeo di Cannes, nel quale è stato indicato come obiettivo prioritario quello della promozione dell'occupazione di gruppi svantaggiati, come i disoccupati di lunga durata, i giovani e i lavoratori anziani.

Inoltre le attività di GAV non sono in contraddizione neppure con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, in cui viene espressamente affermato, al punto 13, che la Commissione ha sempre adottato un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti all'occupazione, «soprattutto quando sono destinati ad incoraggiare le imprese a creare posti di lavoro oppure ad assumere persone che incontrano particolari difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro». I contributi annuali ricevuti da GAV dal 1992 al 1994 dovevano in effetti costituire un incentivo ad assumere persone svantaggiate anziché disoccupati «normali»; ma poiché l'impresa, per il suo statuto, è comunque obbligata ad assumere tali persone, è dubbio che la regola sopra citata si applichi alle sovvenzioni annuali, le quali per di più non contribuiscono direttamente alla creazione di posti di lavoro permanenti per tali persone. Tuttavia, come si evince dal punto 21 degli orientamenti, in caso di assunzione di categorie di lavoratori svantaggiati, non è necessario che vi sia assunzione in via permanente e creazione netta di posti di lavoro, purché all'assunzione temporanea —

⁽¹⁾ GU C 334 del 12. 12. 1995, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

come nel caso di GAV — venga posto termine volontariamente; la ragione principale del punto 13 è infatti quella d'impedire che un'impresa assuma sistematicamente persone svantaggiate con contratti a tempo determinato e poi le licenzi al termine del contratto e proceda poi nuovamente, usufruendo di altri aiuti, ad assumere altre persone svantaggiate, nuovamente con contratti a tempo determinato. Un simile comportamento configurerebbe chiaramente un'utilizzazione abusiva degli aiuti all'occupazione e invece di avere come effetto la creazione di posti di lavoro per persone svantaggiate avrebbe soltanto quello di mettere a disposizione dell'impresa aiuti al funzionamento. Come già detto, è escluso che si corra un tale rischio in relazione alle attività di GAV, per la sua stessa finalità, di apportare un contributo al superamento dei problemi di occupazione dei lavoratori svantaggiati (l'impresa ha effettivamente assunto e provveduto alla riqualificazione di 440 persone fra il 1987 e il 1995). Le attività di GAV possono pertanto considerarsi pienamente conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti all'occupazione.

Inoltre non vi è alcuna indicazione che GAV avrebbe potuto utilizzare slealmente gli aiuti, al fine di vendere a prezzi indebitamente bassi. Le autorità tedesche hanno chiaramente dimostrato che tale comportamento è escluso, grazie al sistema di controllo delle attività di GAV. L'accordo fra la città di Aquisgrana e GAV prevede il controllo dell'utilizzazione degli aiuti ad opera dello «Jugendamt» (servizio per i giovani), di un consulente privato e del «Rechnungsprüfungsamt» (ufficio di controllo contabile). La documentazione prodotta dalla Germania dimostra che tali controlli hanno effettivamente luogo.

Inoltre la relazione elaborata nel novembre 1994 da un consulente indipendente indica che l'ammontare delle sovvenzioni annue non solo è stato limitato, ma è diminuito di anno in anno, in misura tale che gli svantaggi economici derivanti a GAV dai suoi particolari compiti a finalità sociale sono risultati superiori addirittura di 124 000 DEM rispetto ai finanziamenti pubblici che l'impresa aveva ricevuto a compensazione di tali svantaggi. Risultava inoltre univocamente, dalle due relazioni di consulenti indipendenti del novembre 1994 e del marzo 1996, in possesso della Commissione, che i prezzi di GAV non erano inferiori ai prezzi medi del mercato, ma erano anzi, nella maggior parte dei casi, più elevati.

Tenuto conto degli effetti degli aiuti, che dovevano porre GAV in grado di realizzare i suoi particolari compiti a finalità sociale, nonché del fatto che tali aiuti, d'altra parte, non sono stati indebitamente utilizzati per tenere un comportamento aggressivo sul mercato, si può ritenere che le condizioni degli scambi non vengono influenzate in modo contrario all'interesse comune e che si applica la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'aiuto agli investimenti

In merito all'aiuto agli investimenti per 2,7 milioni di DEM concesso nel 1992 per la costruzione di un nuovo capannone, va rilevato innanzitutto che esso non era stato approvato direttamente con lo scopo di compensare i costi sociali aggiuntivi derivanti a GAV dai suoi particolari compiti in materia di assunzione e di formazione di persone svantaggiate.

Nel corso del procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, è risultato che sussiste, per la concessione della sovvenzione, tutta una serie di motivi, fra i quali l'applicazione della decisione della città di Aquisgrana di integrare GAV nel nuovo sistema urbano di smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre il deficit annuo della società e di consentirle anche, in tal modo, di proseguire le sue attività a finalità sociale. L'aiuto agli investimenti poteva dunque essere approvato in forza della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, unitamente alle disposizioni degli «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà», a condizione comunque che siano rispettate nel caso di GAV le condizioni previste da tali orientamenti.

Nel 1992 GAV poteva sicuramente essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti suddetti, poiché a tale epoca era iperindebitata e, in condizioni normali, avrebbe dovuto dichiarare fallimento. Le perdite accumulate, secondo il bilancio del 1992, superavano il capitale dell'impresa di 20 000 DEM e l'impresa non disponeva di altri cespiti da offrire in garanzia. In tale situazione nessuna banca privata avrebbe concesso a GAV i prestiti che le avrebbero consentito di finanziare la costruzione del capannone, ponendola così in grado di proseguire le sue attività a fini sociali, consistenti nell'occupazione e nella formazione di persone svantaggiate.

La costruzione del nuovo capannone era invece assolutamente necessaria per integrare GAV nel DSD, soluzione che era stata proposta da un consulente indipendente ed approvata dalla città di Aquisgrana, per ridurre l'enorme deficit accumulato dall'impresa quando essa operava ancora esclusivamente nel settore dello smaltimento dei rifiuti della stessa città.

I bilanci consolidati presentati alla Commissione indicano che poteva essere realizzato l'obiettivo della riduzione del deficit ed il connesso miglioramento della redditività di GAV. Le perdite dell'impresa, che nel 1992 ammontavano ancora a 370 000 DEM, avevano potuto essere ridotte a 42 400 DEM, grazie a discreti profitti annuali.

È poi risultato chiaramente, nel corso del procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, che il sostegno finanziario pubblico per la costruzione dei nuovi locali di esercizio rappresentava una «conditio sine qua non» per l'integrazione dell'impresa nel sistema di smaltimento dei rifiuti della città di Aquisgrana e per consentire in tal modo la prosecuzione delle sue attività a fini sociali.

Il vecchio locale per la cernita era semplicemente in affitto e il contratto di locazione era stato disdetto dal proprietario. Conseguentemente, se non si fosse proceduto alla costruzione del nuovo locale, GAV avrebbe dovuto cessare le proprie attività.

Le autorità tedesche hanno inoltre dimostrato che la costruzione del nuovo capannone era necessaria affinché le attività di GAV rispettassero le norme tedesche in materia di ambiente, in particolare quelle relative all'inquinamento dell'aria e sonoro. Poiché l'attività produttiva nel vecchio capannone non era conforme a tali norme, le decisioni amministrative che consentivano a GAV di svolgere le sue attività nei vecchi locali avevano carattere provvisorio e venivano a scadere. I livelli ecologici raggiunti con i nuovi locali vanno addirittura al di là delle norme di legge.

Risulta inoltre chiaramente dalla decisione amministrativa del «Regierungspräsident» di Colonia che sussisteva uno stretto collegamento fra la concessione del contributo per gli investimenti e le attività sociali di GAV, poiché tale concessione era subordinata alla condizione che GAV continuasse ad assumere persone svantaggiate per almeno altri 25 anni, altrimenti avrebbe dovuto restituire il contributo.

Dal punto di vista del bilancio, del fatturato e del numero di occupati, che oscilla fra le 40 e le 60 unità, d'altra parte, GAV può essere assimilata ad una piccola impresa, secondo la definizione datane dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Del resto la quota rappresentata da GAV sul mercato tedesco dei rifiuti riciclabili è stata soltanto dello 0,004 % nel 1993 e di conseguenza ancora inferiore sul mercato comunitario nel suo complesso.

Non si deve dimenticare, inoltre, che GAV ha direttamente contribuito alla costruzione dei locali e alla ristrutturazione delle proprie attività, apportando 1,3 milioni di DEM di fondi propri, su un investimento complessivo di 4 milioni di DEM.

Per concludere è opportuno ribadire, ancora una volta, che le autorità tedesche hanno dimostrato l'assenza di comportamento aggressivo sul mercato da parte di GAV, la quale non ha fatto indebito uso degli aiuti concessi.

Tenuto conto di tali argomenti e in particolare dell'importanza del nuovo capannone per la prosecuzione dei compiti a finalità sociale di GAV, si può ritenere che le condizioni degli scambi non sono state influenzate in modo contrario all'interesse comune e che può essere applicata la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in collegamento con quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

VI

Considerato che GAV dispone di una quota di mercato limitata, che l'impresa non ha finora mostrato alcun comportamento aggressivo sul mercato e che gli argomenti suesposti a favore degli aiuti ne bilanciano gli effetti negativi per il mercato comune, gli aiuti in oggetto possono essere autorizzati. Inoltre un'eventuale decisione negativa della Commissione equivarrebbe a un segnale contrario alla sua stessa politica per la promozione dell'occupazione dei lavoratori svantaggiati. L'approvazione degli aiuti deve tuttavia essere subordinata alla condizione che la Germania continui a controllare adeguatamente il comportamento di GAV sul mercato e in particolare la sua politica dei prezzi,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sovvenzioni annue per l'importo complessivo di 0,48 milioni di DEM nel periodo dal 1992 al 1994 e l'aiuto agli investimenti di 2,7 milioni di DEM, concessi all'impresa «Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH» (GAV) rispettivamente dalla città di Aquisgrana e dal «Regierungspräsident» di Colonia costituiscono aiuti erogati illegalmente, in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, non essendo stati preventivamente notificati alla Commissione.

Gli aiuti di cui sopra sono tuttavia compatibili con il mercato comune, a condizione che la Germania continui ad applicare adeguate misure di controllo del comportamento di GAV sul mercato e in particolare della sua politica dei prezzi, trattandosi di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 2

La Germania comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1998

adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio e relativa ad ostacoli al commercio rappresentati dalle pratiche giapponesi in materia di importazione del cuoio

[notificata con il numero C(1998) 1373]

(98/354/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 24 febbraio 1997 alla Commissione è stata presentata una denuncia a titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, relativa alle pratiche giapponesi in materia di commercio del cuoio. La denuncia è stata presentata dalla Cotance, la confederazione delle associazioni nazionali dei conciatori dell'Unione europea. I prodotti in questione sono il cuoio e le pelli di bovini e di equidi conciati in pezza, pronti per la lavorazione e/o tinti, colorati, stampati o goffrati, anche spaccati e il cuoio e le pelli di ovini e di caprini in pezza, pronti per la lavorazione e/o tinti, colorati, stampati o goffrati.
- (2) La Cotance ha sostenuto che le esportazioni di questi tipi di cuoio e pelli dalla Comunità europea in Giappone risultano praticamente impossibili a causa dell'effetto combinato degli ostacoli al commercio seguenti: il modo di gestione dei contingenti tariffari per il cuoio e le pelli che ne impedirebbero l'esaurimento, la concessione di sovvenzioni all'industria giapponese del cuoio e le pratiche commerciali restrittive degli importatori e dei commercianti giapponesi.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio. Il 9 aprile 1997 la Commissione ha pertanto aperto una procedura di riesame ⁽³⁾, che ha dato

luogo a un'inchiesta approfondita della Commissione, sul piano sia fattuale che giuridico, delle condizioni d'importazione del cuoio in Giappone. Al termine dell'inchiesta, la Commissione conclude quanto segue:

B. OSTACOLI AL COMMERCIO

a) Gestione dei contingenti tariffari

- (4) Nel 1986 il Giappone ha fissato tre contingenti tariffari per le importazioni di cuoio lavorato di bovini e di equidi (primo e secondo contingente) e di ovini e caprini (terzo contingente) a titolo dei quali le importazioni di tali prodotti sono soggette a un dazio tariffario ridotto. Nel 1997 il dazio ridotto variava tra il 13,9 e il 18,5 %, mentre il dazio per le importazioni non sottoposte a contingente era del 48,8 %, quindi di livello evidentemente dissuasivo. Benché i tre contingenti siano determinati ogni anno dalla Dieta a un livello decisamente basso, essi vengono addirittura utilizzati al di sotto del loro volume, nonostante il fortissimo interesse dei conciatori comunitari per il mercato giapponese.
- (5) La Commissione ha rilevato che la gestione del sistema di licenze che consente le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari è estremamente complessa. Il volume delle assegnazioni per gli importatori tradizionali viene calcolato in funzione delle loro importazioni precedenti, mentre per i nuovi importatori viene fissato un massimale forfetario. Questo sistema è criticabile da vari punti di vista.
- (6) Anzitutto, l'assegnazione data agli importatori tradizionali non aumenta — o aumenta di poco — da un anno all'altro mentre i nuovi importatori ricevono un'assegnazione molto bassa, benché i contingenti non siano esauriti entro la fine dell'anno.
- (7) In secondo luogo, le licenze sono a volte rilasciate per quantitativi che non corrispondono a un interesse economico concreto e la durata di validità molto breve di alcune licenze, rilasciate a fine anno, non ne consente l'uso ottimale. Non è possibile prolungare la validità delle licenze inutilizzate da un anno all'altro.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 41 del 23. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 110 del 9. 4. 1997, pag. 2.

- (8) Inoltre, le richieste di licenze a titolo del contingente «generale», che rappresenta il 95 % del contingente complessivo, devono essere presentate tutte alla stessa data, all'inizio dell'anno. Questa esigenza non sembra ragionevole.
- (9) Infine, alcuni elementi dell'amministrazione del sistema, fra l'altro le condizioni per essere un importatore tradizionale, tendono a scoraggiare le società straniere dall'aprire in Giappone un ufficio per l'importazione diretta del cuoio, vale a dire senza ricorrere ai servizi degli intermediari giapponesi.
- (10) Da quanto precede la Commissione conclude che il sistema di rilascio delle licenze d'importazione nel quadro dei tre contingenti tariffari aperti per il cuoio è più complesso del necessario ed è tale da costituire una protezione indiretta del cuoio nazionale giapponese.
- (11) In base a tali elementi, la Commissione conclude che può essere contestata la conformità del sistema di rilascio delle licenze d'importazione agli articoli 1, paragrafo 6 e 3, paragrafo 5, lettere g), h), i) e j), dell'accordo sulle procedure di licenze d'importazione allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC.

b) Sovvenzioni

- (12) La Commissione ha altresì constatato che il governo giapponese concede da numerosi anni forti sovvenzioni per il miglioramento delle regioni dette «Dowa». Nel 1996 l'importo previsto è stato di 126 mrd di JPY. Tali sovvenzioni, che non sono state notificate all'OMC, possono essere considerate specifiche in quanto sono concesse soltanto ad alcune imprese stabilite sul territorio sotto la giurisdizione del governo giapponese e in quanto non esiste un criterio neutro e orizzontale che determini il diritto di beneficiarne. Le parti del territorio giapponese in cui si trovano tali imprese sembrano essere precisamente quelle in cui sono tradizionalmente stabilite le concerie giapponesi.
- (13) A ciò si aggiunge un programma di sovvenzioni al settore del cuoio, notificato dal Giappone a titolo degli articoli XVI del GATT 1994 e 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, per un importo leggermente superiore a 300 mio di JPY nel 1996. Infine, esiste anche un fondo di garanzia dei prestiti per le industrie del cuoio, il quale produrrebbe interessi annui pari a 300 mio di JPY.
- (14) Si constata che l'importo dei vari programmi è tale da raggiungere la soglia del 5 % ad valorem delle vendite di cuoio lavorato nelle regioni Dowa, il che giustifica una presunzione di pregiudizio grave per

gli interessi comunitari ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione conclude che può essere avviata un'azione nei confronti di tali sovvenzioni a norma dell'articolo 7 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, a causa dei loro effetti sugli interessi comunitari.

- (15) Le conclusioni della Commissione sono state elaborate in base alle informazioni disponibili. Tuttavia, potrebbero essere necessari alcuni elementi d'informazione complementari per confermare l'analisi degli effetti sfavorevoli provocati agli interessi comunitari dalle sovvenzioni rilevate. Tali elementi potrebbero essere ottenuti nel corso della procedura di composizione della vertenza mediante il ricorso all'allegato V dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

c) Pratiche commerciali degli importatori giapponesi

- (16) Le pratiche commerciali restrittive degli importatori e dei commercianti giapponesi non sono state dimostrate e pertanto tale ostacolo al commercio non può essere considerato accertato.

C. EFFETTI COMMERCIALI SFAVOREVOLI

- (17) Il sistema di gestione delle licenze d'importazione nel quadro dei contingenti tariffari è fonte d'incertezza per gli esportatori, che non possono prevedere l'andamento delle loro vendite in Giappone; tale incertezza scoraggia ogni concreta iniziativa di penetrazione del mercato. Inoltre, esso incrementa notevolmente per le concerie comunitarie i costi di esportazione, i quali sono in ogni caso anormalmente elevati.
- (18) Le sovvenzioni concesse all'industria giapponese mantengono artificialmente la competitività dei conciatori giapponesi all'interno di un mercato che fra l'altro è già molto protetto. Ne risulta un ulteriore aumento delle difficoltà di penetrazione sul mercato giapponese da parte dei conciatori comunitari.
- (19) Ne risulta che le esportazioni comunitarie di cuoio lavorato in Giappone sono inferiori a quanto ci si potrebbe ragionevolmente attendere su un mercato di tali dimensioni. Infatti, soltanto l'1,7 % circa delle esportazioni comunitarie, in volume o in valore, del cuoio e delle pelli interessati dalla

denuncia è destinato al Giappone. Le difficoltà di accesso al mercato giapponese provocano consistenti ripercussioni commerciali sfavorevoli a un'industria comunitaria molto dipendente dalle esportazioni nei paesi industrializzati, che sono gli unici mercati in grado di acquistare quantitativi rilevanti di cuoio di lusso.

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (20) È nell'interesse comunitario agire, a causa degli effetti commerciali sfavorevoli sopra descritti subito dai conciatori di alcuni Stati membri.
- (21) Inoltre, dopo l'adozione nel 1984 del rapporto del panel del GATT sulle misure applicate dal Giappone alle importazioni di cuoio (¹), la Comunità attendeva dal Giappone condizioni per un reale miglioramento dell'accesso a tale mercato. Dato che tale obiettivo non è stato pienamente raggiunto, pare nell'interesse comunitario agire per rimediare a questo stato di fatto.

E. CONCLUSIONI E MISURE DA PRENDERE

- (22) L'inchiesta ha stabilito che l'attuale regime giapponese non consente un aumento significativo delle esportazioni comunitarie di cuoio in Giappone. Un sensibile miglioramento delle condizioni di accesso a tale mercato richiederebbe l'introduzione di notevoli modifiche al sistema di gestione delle licenze e ai programmi di sovvenzioni.
- (23) Dalle varie risposte delle autorità giapponesi risulta che esse non hanno l'intenzione di introdurre i cambiamenti auspicati. Pertanto, il ricorso alle procedure di composizione delle vertenze, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, rappresenta l'unico mezzo per la Comunità di far valere i propri diritti.

- (24) La Commissione chiederà pertanto al Giappone di partecipare a una procedura internazionale di consultazione nel quadro della composizione delle vertenze dell'OMC, ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo sulle procedure di licenze d'importazione e degli articoli 7 e 30 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative,

DECIDE:

Articolo 1

1. La gestione dei tre contingenti tariffari aperti per l'importazione del cuoio in Giappone e gli effetti sugli interessi comunitari delle sovvenzioni concesse all'industria giapponese del cuoio da parte del governo del Giappone costituiscono «ostacoli al commercio» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio.

2. La Commissione europea avvia un'azione nei confronti del Giappone in virtù del memorandum d'accordo sulle norme e le procedure relative alla composizione delle vertenze nonché di qualsiasi altra disposizione pertinente dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nei confronti degli ostacoli al commercio di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(¹) Panel sulle misure applicate dal Giappone alle importazioni di cuoio, rapporto del panel adottato il 15/16 maggio 1984 (L/5623).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 782/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 113 del 15 aprile 1998)

A pagina 6, terzo considerando, secondo rigo:

La parola «futura» è soppressa.
